

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

352^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	LIPARI (DC)	Pag. 40
DISEGNI DI LEGGE		* RASTRELLI (MSI-DN)	41
Seguito della discussione e approvazione:		Verifiche del numero legale	32 e <i>passim</i>
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadi- ni extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposi- zioni in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		Votazione nominale con appello	41
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	RICHIAMO AL REGOLAMENTO	
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	22	PRESIDENTE	40
PONTONE (MSI-DN)	28, 30, 32	BOGGIO (DC)	40
BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord) 29 e <i>passim</i>		DISEGNI DI LEGGE	
VISIBELLI (MSI-DN)	33, 38	Ripresa della discussione:	
LA RUSSA (MSI-DN)	39	PRESIDENTE	60
		BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord) 45 e <i>passim</i>	
		PONTONE (MSI-DN)	60
		FABBRI (PSI)	61
		RICHIAMO AL REGOLAMENTO	
		PRESIDENTE	63
		* MISSERVILLE (MSI-DN)	63

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	Pag. 64, 65
* SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)	64
RASTRELLI (MSI-DN)	65

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	66, 67
LA RUSSA (MSI-DN)	66
Verifica del numero legale	67

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	68 e passim
MISSERVILLE (MSI-DN)	68 e passim
* FLORINO (MSI-DN)	69
* BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord)	70 e passim
BOGGIO (DC)	75
MOLTISANTI (MSI-DN)	77
Verifiche del numero legale	68 e passim
Votazione nominale con appello	73

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	79, 89
* MISSERVILLE (MSI-DN)	79
* MAFFIOLETTI (PCI)	79
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	80
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	80
* ONORATI (Sin. Ind.)	81
MISSERVILLE (MSI-DN)	82
MANCINO (DC)	84
FABBRI (PSI)	87
BONO PARRINO (PSDI)	88
MALAGODI (Misto-PLI)	88
BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord)	89

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

TEDESCO TATÒ (PCI)	Pag. 101
BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord)	102
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	104
PAGANI (PSDI)	105
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	107
GUALTIERI (PRI)	109
* ONORATO (Sin. Ind.)	111
FILETTI (MSI-DN)	113
SANTINI (PSI)	115
CABRAS (DC)	117
MALAGODI (Misto-PLI)	118
AZZARETTI (DC)	119

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

Votazione nominale con scrutinio simultaneo	122
---	-----

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	125
Assegnazione	126

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Bo, Busseti, Cardinale, Covello, Evangelisti, Fontana Walter, Garofalo, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Pulli, Ranalli, Scivoletto, Vecchietti, Zecchino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2112.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed

apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Rifugiati*). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,

viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini

stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

- a) delle esigenze dell'economia nazionale;
- b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;
- c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato*). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri,

approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonchè di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). - 1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di

sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonchè quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Espulsione dal territorio dello Stato*). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonchè di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua

richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione nè il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonchè delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di

valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservate ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1

dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonchè delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni)*. - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione*). - 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(*Rifugiati*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene

corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati». All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana».

1.18

BOSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza».

1.19

BOSSI

Sopprimere il comma 6.

1.20

BOSSI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora in possesso di documentazione probante in data anteriore al 1° dicembre 1989».

1.21

BOSSI

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agenzia per la protezione dei rifugiati)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia per la protezione dei rifugiati (APR).

2. L'APR è costituita come autorità centrale per l'esame delle domande di asilo e come organo di indirizzo nella materia.

3. In seno all'APR è costituito un consiglio direzionale composto da:

a) il Vicepresidente del Consiglio dei ministri con il ruolo di presidente;

b) il direttore dell'Agenzia per la protezione dei rifugiati;

c) il responsabile della direzione centrale degli affari generali del Ministero dell'interno o persone da esso delegate;

d) il responsabile della direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri o persona da esso delegata;

e) un esperto in diritto e relazioni internazionali nominato dal Ministro dell'interno;

f) un esperto di discipline sociologiche nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

g) due esperti nominati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il rifugiati;

h) due delegati delle organizzazioni non governative per la cooperazione allo sviluppo riconosciute idonee dal Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

i) un funzionario dell'APR con il ruolo di segretario.

4. Le delibere del consiglio direzionale sono pubbliche. Di esse viene data notizia mediante apposito bollettino.

5. Il consiglio direzionale svolge i seguenti compiti:

a) concorre a definire le politiche più opportune in materia di rifugiati da parte dell'Italia, anche in ordine a quanto stabilito dal successivo articolo 2, comma 2;

b) esprime parere consultivo sulle iniziative da intraprendersi nel campo della cooperazione allo sviluppo riguardanti i rifugiati su richiesta degli organismi previsti nella legge n. 49 del 1987;

c) contribuisce con appropriati strumenti all'informazione fra i cittadini della Repubblica italiana sulle problematiche inerenti ai rifugiati;

d) esamina le questioni riguardanti la presente legge che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio;

6. Presso l'APR sono istituite commissioni di esame composte da:

a) un funzionario del Ministero degli affari esteri;

b) un funzionario del Ministero dell'interno;

c) un esperto in diritto pubblico comparato e diritto internazionale;

d) un esperto in discipline sociologiche;

e) un esperto in storia e relazioni.

7. Sono istituite sezioni locali dell'APR in tutte le prefetture e gli uffici regionali di ogni capoluogo di regione.

8. Ogni sezione locale dell'Agenzia per la protezione dei rifugiati è costituita esclusivamente da personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

9. Ogni ufficio è composto da uno o più assistenti sociali, due o più impiegati, due o più funzionari.

10. Tutto il personale delle sezioni locali dell'APR deve avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, arabo e portoghese.

11. Sarà in ogni caso assicurata la pluralità di conoscenze in ogni ufficio.

12. Le sezioni locali dell'APR svolgono funzioni di assistenza dei richiedenti asilo, in particolare nella ricerca di una sistemazione abitativa e lavorativa.

13. Per l'espletamento di questa attività l'APR si avvale del sostegno delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.0.1

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura o per ricongiungimento con la propria famiglia.

2. Per i motivi di cui al comma precedente i cittadini stranieri extracomunitari devono essere muniti di visto rilasciato da un consolato od ambasciata del paese d'origine.

3. I visti devono essere rilasciati con i seguenti criteri:

a) turismo - dopo comprovata documentazione sulla condizione economica;

b) studio - con allegati documenti dell'università che accetta l'iscrizione e i mezzi di sussistenza;

c) lavoro subordinato - con richiesta di assunzione da parte di un datore di lavoro che contestualmente impegni il medesimo a trovare adeguato alloggio per il lavoratore assunto;

d) lavoro autonomo - dopo provata documentazione sulla condizione economica;

e) cura - dopo provata documentazione sulla condizione economica;

f) ricongiungimento con la propria famiglia - con coniuge o genitore residente in Italia con regolare lavoro da almeno due anni.

2.21

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, cura, documentati ai sensi della presente legge. L'entrata per motivi di lavoro autonomo o lavoro subordinato è limitata dagli impegni assunti dallo Stato italiano in sede di Comunità economica europea».

2.1

BOSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto, a condizioni di reciprocità con i Paesi di provenienza».

2.2

BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «lavoro subordinato o lavoro autonomo».

2.3 BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «familiari e di culto».

2.4 BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «familiari e di culto», con le altre: «di ricongiungimento con la propria famiglia».

2.19 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di culto».

2.20 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I motivi suddetti non possono essere cumulativi e non possono essere modificati durante il soggiorno o alla scadenza di validità del visto d'ingresso o del permesso di soggiorno stabilito all'articolo 4 del presente decreto».

2.5 BOSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli stranieri extracomunitari entrati in Italia per motivi di turismo, cura, familiari e di culto è vietata ogni attività lavorativa, sia subordinata sia autonoma».

2.6 BOSSI

Sopprimere il comma 2.

2.7 BOSSI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in ingresso», con le altre: «in transito».

2.22 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il cittadino extracomunitario che intenda prestare in Italia attività di lavoro subordinato deve presentare domanda all'ufficio consolare competente, specificando i titoli professionali e di studio di cui è in possesso. La richiesta di cui al presente comma è trasmessa al Ministero degli esteri, il quale di concerto con i ministri di cui al comma 2 e tenendo presente la carenza di manodopera locale nei settori produttivi ove il lavoratore extracomunitario può essere impiegato, le richieste provenienti da singoli datori di lavoro o da associazioni di categoria e le effettive possibilità di inserimento abitativo e socio-culturale del lavoratore, autorizza il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato all'interessato».

2.18

BOSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari, tenendo conto delle effettive possibilità per il loro inserimento socio-culturale, è stabilita secondo criteri omogenei fissati in sede comunitaria».

2.8

BOSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto-legge su proposta dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, viene definito annualmente il numero degli stranieri extracomunitari a cui concedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio. Lo stesso decreto determinerà le modalità, i mezzi e l'impegno finanziario da iscriverne nel bilancio dello Stato per l'inserimento sociale e culturale nel Paese degli stranieri extracomunitari ammessi nell'anno».

2.9

BOSSI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Su proposta del CIPE».

2.23

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale», con le altre: «rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

2.24 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ragioni di lavoro», inserire le seguenti: «e di studio».

2.10 BOSSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e del loro inserimento socio-culturale» con le altre: «tenendo conto delle effettive possibilità per il loro inserimento socio-culturale».

2.11 BOSSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria, con le altre: «tenendo conto dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria».

2.12 BOSSI

Al comma 3, aggiungere, in fine, al primo periodo, le parole: «esclusivamente in rapporto ai dati forniti dal servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

2.27 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il numero degli stranieri extracomunitari determinato dai decreti di cui al precedente comma 2, non potrà in nessun caso essere superiore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste di disoccupazione degli uffici di collocamento su tutto il territorio nazionale. Tale numero è ripartito tra i vari paesi extracomunitari a cura del Ministro degli affari esteri, il quale segnala alle varie ambasciate italiane nei paesi extracomunitari il numero massimo dei visti d'ingresso in Italia, rilasciabili per motivi di lavoro subordinato, autonomo e di studio».

2.13 BOSSI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «esigenze dell'economia nazionale», con le altre: «della capacità di assorbimento della disoccupazione locale in rapporto all'evoluzione del mercato di lavoro».

2.14

BOSSI

Al comma 4, alla lettera d), aggiungere, il seguente periodo: «In ogni caso deve essere tenuto in conto e preferito il flusso degli italiani e oriundi italiani che rientrino dai paesi di emigrazione».

2.26

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 4, alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto del flusso di rientro degli emigrati italiani e degli oriundi».

2.25

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«d-bis) delle potenzialità ricettive delle strutture sociali e sanitarie, della disponibilità di strutture abitative nei singoli comuni e della densità abitativa riguardante le regioni, le province ed i comuni».

2.15

BOSSI

Al comma 4, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«d-ter) della eccedenza di strutture alloggiative in rapporto al soddisfacimento della domanda da parte dei residenti, individuata a livello locale».

2.16

BOSSI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-quater) della densità di popolazione in aree geografiche determinate».

2.17

BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, gli emendamenti 2.21, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.26 e 2.25 si illustrano da soli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 rinvia alla concertazione comunitaria l'ipotesi di ingresso per motivi di immigrazione da lavoro. L'emendamento 2.2 rinvia alla condizione di reciprocità con i paesi di provenienza per tutte le ipotesi previste, che sono poi il turismo, la scuola, il lavoro, il culto. Tale emendamento, inserisce cioè il principio della reciprocità.

L'emendamento 2.3 propone di eliminare la possibilità di ingresso per qualsiasi attività lavorativa, mentre l'emendamento 2.4 si riferisce al fatto che il decreto parla di motivi familiari per l'ingresso ma non si capisce bene a cosa faccia riferimento, se al ricongiungimento o meno, oltre a motivi familiari e di culto che appaiono non bene identificabili se presi a se stanti. L'emendamento 2.5 vieta la cumulabilità dei visti di ingresso, nonchè la proposizione di ragioni diverse da quelle richieste all'ingresso per ottenere il permesso di soggiorno. L'emendamento 2.6 specifica che non si può entrare nel paese per turismo e chiedere successivamente che il permesso di soggiorno venga modificato in permesso per motivi di lavoro. L'emendamento 2.7 tende a sopprimere il secondo comma, relativo a norme di politica immigratoria in senso stretto.

L'emendamento 2.8 rinvia il problema dei flussi di ingresso in sede comunitaria. L'emendamento 2.9 tende ad inserire, in luogo del concetto di programmazione dei flussi, quello più esplicito e più chiaro di numero, poichè non si capisce bene in cosa consista una programmazione dei flussi. Per quanto concerne l'emendamento 2.10, appare quanto mai necessario che la programmazione riguardi anche le richieste per motivi di studio, in quanto le nostre strutture scolastiche sono già ampiamente insufficienti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11, valgono anche per esso le motivazioni del rinvio in sede comunitaria del problema dei flussi di ingresso. L'emendamento 2.12 tende invece a limitare i flussi alla situazione consolidata degli obblighi internazionali, rinviando quindi la loro programmazione in sede comunitaria. Un identico emendamento era peraltro stato presentato dal Partito repubblicano nel corso del dibattito svoltosi presso la 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

L'emendamento 2.13 riserva una quota massima del 5 per mille sul totale degli iscritti nelle liste di collocamento. L'emendamento 2.14 attribuisce invece priorità all'effettiva capacità di assorbimento della disoccupazione locale quale condizione per la programmazione dei flussi immigratori. L'emendamento 2.15 stabilisce ulteriori parametri per la programmazione dei flussi, con riguardo alle situazioni locali e tende quindi ad escludere, o comunque a limitare, l'inurbazione di immigrati in zone ad alta densità abitativa. Analogo discorso vale per l'emendamento 2.16, nel quale si fa riferimento agli alloggi in funzione di limite alla concessione dei permessi. L'emendamento 2.17 fa ugualmente riferimento alle motivazioni di alta densità abitativa delle zone in cui potrebbero concentrarsi degli immigrati. L'emendamento 2.18 tende a programmare i flussi migratori; occorre infatti un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Vi si prevede quindi che i visti di ingresso per motivi di lavoro siano rilasciati soltanto in funzione di una specifica richiesta proveniente da un settore in cui l'immigrato può essere utilmente impiegato.

Desidero, infine, anticipare l'illustrazione dell'emendamento 2.0.1. Tale proposta di modifica tende a limitare gli ingressi per motivi di lavoro subordinato a coloro che risultino già assunti tramite gli uffici di collocamento. Non sono quindi ammessi ingressi in mancanza di una specifica offerta di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Vice presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.21, da noi presentato, è un emendamento di grande importanza in quanto tende a regolarizzare l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Noi lo abbiamo articolato in tre punti, il primo dei quali riguarda i motivi per cui i cittadini stranieri extracomunitari possono avere ingresso nel nostro paese. Ebbene, le ragioni da noi contemplate nell'emendamento concernono il turismo, lo studio, il lavoro subordinato o autonomo, la cura o il ricongiungimento con la propria famiglia. Quest'ultimo punto in particolare è di estrema rilevanza perchè tende a fare in modo che anche la famiglia del cittadino extracomunitario possa essere unita.

Per avere ingresso in Italia i cittadini stranieri extracomunitari debbono essere però muniti di un visto rilasciato da un consolato o dall'ambasciata del paese di origine. In tal modo, dunque, non ci troveremo più di fronte ad un ingresso indiscriminato, così come si sta verificando a tutt'oggi. I visti, inoltre, debbono essere rilasciati per motivi e con criteri fondati. Essi debbono essere concessi per ragioni di turismo, per coloro i quali vogliono venire in Italia per conoscere il nostro paese; per motivi di studio, ossia per fare in modo che il cittadino straniero possa avere un collegamento con l'Italia anche e soprattutto per motivi di tale genere.

Ma il cittadino straniero può anche venire nel nostro paese per motivi di lavoro subordinato e, in questo caso, deve avere già una richiesta di assunzione da parte di un datore di lavoro; quindi non cittadini che approdano in Italia senza sapere dove e con chi potranno lavorare e che pertanto facilmente diventeranno degli sbandati o eventualmente finiranno per essere succubi della camorra oppure diventeranno protettori di donnine facili che faranno venire dai loro paesi di origine. Tali cittadini extracomunitari possono però venire in Italia anche per motivi di lavoro autonomo, ma debbono avere, in questo caso, una provata documentazione delle loro condizioni economiche, in modo da avere la certezza che, nel momento in cui entrano in Italia, possono mantenersi e quindi non diventeranno succubi eventualmente di speculatori e di imprenditori senza alcuna coscienza.

Ma, come dicevo prima, è importante che tali soggetti possano entrare in Italia anche per ricongiungersi con la propria famiglia, con il coniuge o con il genitore già residente e in possesso di regolare lavoro da almeno due anni.

Questo nostro emendamento, dunque, cerca di normalizzare la situazione ed è importante anche e soprattutto per la lettera *f*), che ho testè illustrato. Pertanto, noi invitiamo l'Aula a votare a favore di questa nostra proposta perchè in questo modo noi cerchiamo di disciplinare l'ingresso dei lavoratori extracomunitari in Italia, ma anche di fare in modo che tutti coloro i quali già sono nel nostro paese possano avere la regolarizzazione o la sanatoria solo per i suddetti motivi.

Per tali ragioni, il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime voto favorevole a questo emendamento e chiede che l'Aula faccia altrettanto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Bossi, il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime voto favorevole. Ma vi sono anche altri emendamenti, dopo quelli presentati dal senatore Bossi, che portano la firma del Movimento sociale italiano, per esempio il 2.23 che al comma 3 si propone di premettere le seguenti parole: «Su proposta del CIPE»; questo non senza un motivo valido, perchè vi deve essere un organo dello Stato che deve dare il suo parere favorevole.

Inoltre votiamo a favore dell'emendamento 2.24 che propone, al comma 3, di sostituire le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale», con le altre: «rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». È una questione importante, perchè noi fuoriusciamo da quella che è la logica sindacale, ma entriamo in quella che è la logica dello Stato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è importantissimo; svolgeva, deve svolgere e svolgerà una funzione importante, anche per il riconoscimento che gli deve dare questa legge.

Vi sarà il nostro voto favorevole anche per l'emendamento 2.27 che propone al comma tre dell'articolo 2 di aggiungere in fine, al primo periodo, le parole: «esclusivamente in rapporto ai dati forniti dal servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943», legge che noi abbiamo ampiamente richiamato ieri nei nostri interventi, allorchè abbiamo detto che questa legge doveva essere fondamentale per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari che debbono venire in Italia. Questa legge purtroppo non ha avuto alcun esito, perchè lo Stato ha fatto in modo che non venisse mai applicata. In luogo di questa legge poi ha escogitato, all'ultimo momento, un decreto-legge che deve essere approvato rapidamente; quindi non può avere quello sviluppo e quell'approfondimento che meriterebbe.

All'articolo 2 abbiamo presentato un altro emendamento, il 2.26, che propone di aggiungere, al comma 4, lettera *d*), il seguente periodo: «In ogni caso deve essere tenuto in conto e preferito il flusso degli italiani e oriundi italiani che rientrano dai paesi di emigrazione», cioè dobbiamo fare in modo non soltanto che gli extracomunitari possano venire in Italia, ma che la preferenza sia data al flusso dei lavoratori italiani che lavorano all'estero. Sarebbe veramente assurdo, infondato e ingiustificato fare in modo che lavoratori di paesi extracomunitari vengano a lavorare in Italia; dovremmo invece permettere che lavoratori italiani risiedano all'estero. Quindi dobbiamo favorire questo flusso di italiani all'estero e fare anche in modo che gli oriundi italiani, che oggi sono emigrati all'estero, possano rientrare dai paesi di

emigrazione in Italia e possano avere tutte le agevolazioni necessarie per riprendere in Italia il loro posto e il loro lavoro.

Con l'emendamento 2.25, da noi proposto e sul quale voteremo a favore, proponiamo di aggiungere al comma 4, lettera *d*), infine, le parole: «tenuto conto del flusso di rientro degli emigrati italiani e degli oriundi». Questo emendamento si riallaccia a quello precedente; sono tutti emendamenti fondati, che hanno una loro giustificazione e che tendono a migliorare la legge, malgrado l'intenzione della Presidenza, attraverso l'applicazione del Regolamento, di strozzare questo dibattito che invece deve essere il più largo, il più ampio e il più civile possibile. Non è ammissibile applicare il Regolamento per strozzare la discussione di un decreto-legge importantissimo che, come abbiamo già avuto l'occasione di dire, non interessa soltanto l'oggi, ma anche il domani di questa Italia. Non è possibile aprire indiscriminatamente le nostre porte agli stranieri immigrati; ben vengano, ma il loro numero deve essere contingentato. È l'ingresso degli stranieri in Italia che va contingentato e non il tempo della discussione in questo Senato dove tutti devono essere liberi e godere delle condizioni per poter esprimere il loro pensiero su un decreto-legge come questo al nostro esame.

Non accetteremo strozzature e faremo fino in fondo il nostro dovere. Per questi motivi ed anche per affermare il nostro principio di presenza e libertà in questa Assemblea, voteremo a favore degli emendamenti da noi presentati e chiediamo che il Senato faccia lo stesso. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21.

PONTONE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Moltisanti, Misserville, Florino, La Russa, Visibelli, Pontone, Specchia, Pozzo, Pisanò, Filetti, Rastrelli e Sanesi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.19 presentato dal nostro Gruppo richiede una premessa, specialmente da parte di chi ieri è stato silenzioso ad ascoltare e riflettere su quanto sta accadendo in quest'Aula.

La riflessione che ho tratto da quanto accaduto ieri è la conferma della regola economica che la moneta cattiva scaccia la buona. Dico

questo perchè da parte di tutti i settori di questo Senato vi è stato il riconoscimento che, purtroppo, avendo noi un Regolamento più avanzato, più moderno, più funzionale e più operativo, ci troviamo in queste condizioni. Infatti, come tutti sicuramente meglio di me hanno fatto presente, su 60 giorni 58 sono stati utilizzati dall'altro ramo del Parlamento e nel breve tempo rimastoci siamo chiamati ad una funzione che non è istituzionale di questo ramo del Parlamento, non è cioè quella assegnataci dalla Costituzione, paritaria con quella della Camera. Oggi invece siamo chiamati solo ad un ruolo meramente notarile, di ratifica di questo decreto, quasi fosse una tavola talmudica, oppure le tavole di Mosè, per cui essendo parola di Dio non può essere cambiata nemmeno una virgola.

Ecco perchè, cari colleghi, il Regolamento della Camera pur essendo peggiore, come da tutti voi riconosciuto, ha prevalenza ed è prevaricatore nei confronti del Regolamento del Senato. Non si tratta solo di voler essere i primi della classe, noi del Senato o i colleghi della Camera. Ma vi viene rivolta la contestazione e siete definiti con l'aggettivo di parlamentari «facili»; poichè fate parte, come la stampa più volte ripete, della Camera «facile», siete diventati, dicevo, parlamentari «facili», come in realtà non è.

Bisognerebbe dire, parafrasando e mutando i termini, «*senatores boni viri, Camera mala bestia*». E invece no: facciamo qui le bestie da soma di questo decreto e non abbiamo modo di apportare variazioni; sentiamo spesso dichiarazioni di maniera, oserei dire fuori dalla realtà, se è vero come è vero che abbiamo sentito taluni colleghi offrire, quasi a soluzione del problema di questa gente, l'iscrizione agli uffici di collocamento.

Vorrei chiedere ai colleghi di tutti gli schieramenti presenti qui in Senato: premesso che ci sono i nostri concittadini - e mi rivolgo particolarmente ai colleghi del Sud - che sono spesso iscritti da anni agli uffici di collocamento e non riescono ad ottenere lavoro: voi credete che andando a iscrivere queste persone che arrivano all'ufficio di collocamento, si risolverà il problema occupazionale di questa gente?

Chiedo ancora, e principalmente ai colleghi che hanno responsabilità di governo, se quando sono nelle loro città, nei loro collegi (e tra di voi ci sono persone che hanno avuto e forse hanno ancora responsabilità nelle US): davvero credete di risolvere il problema dicendo che metteremo questa gente a fare gli infermieri, quando ognuno di voi sa bene che spesso ci vogliono pletore e congerie di raccomandazioni per un posto non di infermiere, ma di portantino, di «sciacqua pappagalli» nelle USL?

E voi fate, cari colleghi, queste dichiarazioni, come se non ci trovassimo in una situazione assurda, come se non fossimo uno Stato che esporta manodopera, come tuttora accade, perchè i treni del Sud, con la gente con le valigie di cartone, continuano lo stesso a viaggiare.

Voi pensate di risolvere il problema dando, con concezione questa sì razzistica, lavori che non sono appetiti dagli italiani!

Collegi, ieri abbiamo parlato dell'ordine pubblico e del problema occupazionale quasi con divinazione (che oserei dire magica, ma che in realtà era facilissima dal momento che non è necessaria la sfera di

cristallo): oggi è sui giornali il problema dell'ordine pubblico; «la stampa quotidiana» titola in bella evidenza: «Battaglia coi "vu' cumprà" a Torino: feriti tre agenti, arrestati cinque neri».

Chi vi parla proviene dalla provincia di Bari, dove si sta consumando il dramma sulla nave dei clandestini, dove in tre ieri hanno tentato il suicidio, e non solo i due che si sono gettati a mare hanno dovuto avere il ricovero al policlinico, ma anche altri per le testate date sono stati ricoverati. Questo perchè abbiamo la nomea di avere i valichi facili.

Ma su un punto in particolare vorrei richiamare la vostra attenzione per sottolineare come non è vero che i lavori che non vogliono fare gli Italiani, cioè quelli più brutti, più infimi, sono invece fatti pacificamente dai cittadini extracomunitari. E quanto sto per dire lo dico senza toni ieratici, con ironia tardocarnascialesca. In Italia, cari colleghi, non esistono lavori più importanti e più facili ed altri meno importanti e meno facili: su «la Repubblica» di oggi si riporta in bella evidenza che a Padova vi è stata una maxi-rissa tra prostitute nere e travestiti italiani. Vi rendete conto?

Ecco perchè voi che venite fuori con i lavori più facili per gli extracomunitari, con l'iscrizione dei cittadini extracomunitari agli uffici di collocamento come soluzione, dovrete invece rendervi conto del fatto che esiste un paese che ha necessità di lavoro, anche del posto di infermieri nella USL, anche nei posti forse meno esaltanti.

Se proprio volete, secondo la vostra logica, dare una serie di occasioni per potere entrare in Italia, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2 per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto, con questo emendamento 2.19 vi invitiamo a definire il concetto rappresentato dalle parole: «familiari e di culto», perchè in tale dizione può essere ricompreso tutto: è invero una maglia troppo larga. Pertanto, invece, di questa dizione che nulla dice, tutto permettendo, proponiamo di sostituire le parole: «familiari e di culto», con le altre «di ricongiungimento con la propria famiglia», se proprio volete mantenere in piedi questa vostra concezione di «familiari», perchè pensiamo che sia questo il senso. Ma così come è articolata, la norma costituisce - ripeto - una larghissima maglia che consentirebbe numerose elusioni. Prima di passare alla votazione di questo emendamento, chiediamo infine la verifica del numero legale. *(Applausi dalla destra)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2,19, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.23.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente sarò brevissimo, premettendo però che ringrazio il collega che mi ha fatto pervenire il biglietto con su scritta la frase di De Filippo: «O Presepe è bello, e' pasture so' malamente». Ecco, non condivido questa impostazione inviatami - sia

pure in forma amichevole – da parte del collega, per un motivo molto semplice: perchè purtroppo con queste norme, con queste situazioni, che danneggiano pesantemente i lavoratori, si va ad arrecare un danno alla nostra economia, ma specialmente ai lavoratori italiani.

D'altro canto, che la situazione economica sia quella che tutti quanti conosciamo lo si rileva anche dal fatto che proprio nel settore dell'agricoltura, per avere porte aperte, per avere situazioni «colabrodo» alle frontiere, abbiamo i risentimenti dei rappresentanti dell'agricoltura nazionale. Addirittura – lo rappresento come fatto cronachistico – sulla compagnia di bandiera, l'Alitalia, le arance distribuite portano la targhetta «Marocco». Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento, per rendere estremamente operativo l'articolo 2, e questo sulla base di un'esperienza maturata nel corso degli anni.

Dire così come è previsto nel testo governativo, «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale», non significa niente; basti vedere quante sentenze sono state emesse proprio per il riconoscimento da parte delle organizzazioni sindacali per quello che riguarda la maggiore rappresentatività. I colleghi più esperti in materia di diritto del lavoro sanno anche che, a livello di decisioni pretorili, questo criterio varia da pretore a pretore. Ecco perchè volevo far riferimento ad un organismo specifico, quale il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di evitare che vi siano poi impugnative di provvedimenti applicativi dell'articolo 2 del presente decreto-legge, effettuate ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, in quanto qualche sindacato, di fronte a decisioni che non tengano presente la loro rappresentanza, potrebbe intravedere un comportamento antisindacale in relazione al citato articolo 28.

Ecco perchè rappresentiamo alla vostra attenzione la possibilità di una maggiore specificazione sostituendo le parole «maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le altre «rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

LA RUSSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, poichè l'emendamento 2.10 pone un problema di coscienza ed è quindi da noi considerato molto importante, insieme ad altri quattordici senatori chiedo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 116 del Regolamento, la votazione nominale con appello secondo le modalità previste nel comma 3 dello stesso articolo secondo cui il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, l'articolo 116 del Regolamento stabilisce che la votazione nominale per appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o - lo sottolineo - quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori; sempre comunque utilizzando il sistema elettronico.

LA RUSSA. Mi riferisco al punto 3 dell'articolo 116.

PRESIDENTE. L'articolo 116 recita: «La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori». Mi sembra chiarissimo che si debba fare uso del procedimento elettronico. (*Vivaci proteste dalla destra*).

PONTONE. Noi siamo quindici.

LA RUSSA. Come lei ha detto, signor Presidente, ci sono tre ipotesi: le votazioni sulla fiducia o sulla sfiducia al Governo, oppure quando vi è la richiesta di quindici senatori.

PRESIDENTE. In verità non abbiamo mai usato questo sistema, quindi è chiaro che dovremmo restare fedeli alla prassi del Senato che è diversamente orientata.

PONTONE. Ieri la prassi non valeva e ora vale il Regolamento.

PRESIDENTE. I senatori, comunque, devono sempre restare al loro posto.

LA RUSSA. Il punto 3 dell'articolo 116 recita: «Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico».

PRESIDENTE. Indico allora la votazione nominale con appello dell'emendamento 2.10, secondo le modalità previste dal punto 3 dell'articolo 116. Invito il senatore segretario a procedere all'appello...

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, desidero richiamare la sua attenzione non sulla procedura così come richiesta dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale che nelle modalità di votazione non può che essere svolta nei termini indicati, quanto sul momento in cui una richiesta di questo tipo può essere avanzata.

Nella specie, a mio giudizio, si dovrebbe comunque applicare la regola di cui all'articolo 113 del Regolamento per la quale la richiesta al riguardo avrebbe dovuto essere avanzata alla Presidenza dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente invitasse il Senato a

votare. Infatti il meccanismo di passaggio dal criterio generale della normale votazione per alzata di mano a quella diversa esige queste peculiari cadenze.

Sottopongo quindi alla sua attenzione questo mio dubbio interpretativo: se cioè, fatte salve le modalità di svolgimento della votazione, la richiesta per questo tipo di votazione non sia intempestiva.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Devo replicare all'illustre senatore Lipari che il suo intervento non solo è infondato nel merito e nell'interpretazione della norma, in quanto abbiamo ritualmente presentato la richiesta, ma è altresì superato dalla decisione che il Presidente del Senato ha già assunto in materia.

Il Presidente del Senato ha invitato il Segretario a procedere all'appello nominale. Pertanto, indipendentemente da ogni eccezione di merito, per il rispetto della Presidenza del Senato, è indispensabile che in questo momento il senatore Segretario proceda secondo l'ordine avuto dal Presidente.

Aspettiamo di essere chiamati per eseguire questo adempimento, al di là di tutte le tardive elucubrazioni. Il senatore segretario Pozzo deve procedere all'appello nominale. *(Applausi dalla destra)*.

FLORINO. Questo è ostruzionismo da parte della maggioranza!

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bossi, Moltisanti, Misserville, Florino, La Russa, Visibelli, Pontone, Specchia, Pozzo, Pisanò, Filetti, Rastrelli, Sanesi, Signorelli e Mantica hanno chiesto che sull'emendamento 2.10, presentato dal senatore Bossi, si proceda con votazione nominale con appello, facendo uso del dispositivo elettronico.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno e voteranno sì; coloro che sono contrari risponderanno e voteranno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Macaluso).

POZZO, segretario, fa l'appello.

Rispondono e votano sì i senatori:

Bossi,
Mantica, Misserville, Moltisanti, Mora,
Pontone,
Signorelli, Specchia,
Visibelli.

Rispondono e votano no i senatori:

Achilli, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzaretti, Baiardi, Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Butini, Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiarante, Chiesura, Cimino, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covi, Coviello, D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Duò, Elia, Emo Capodilista, Fabris, Fanfani, Fassino, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Foa, Fogu, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti, Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Innamorato, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Muratore, Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi, Ongaro Basaglia, Onorato, Parisi, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrarà, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollini, Putignano, Ricevuto, Rosati, Ruffino, Salerno, Salvato, Salvi, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Špetič, Spitella, Sposetti, Strik Lievers, Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Tripodi, Vecchi, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitalone, Volponi, Zanella, Zito, Zuffa.

Si astengono i senatori:

Pozzo.

Sono in congedo i senatori:

Acquarone, Azzarà, Bo, Busseti, Cardinale, Covello, Evangelisti, Fontana Walter, Garofalo, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Pulli, Ranalli, Scivoletto, Vecchietti, Zecchino.

Richiamo al Regolamento

BOGGIO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, desidero esprimere con molta serenità e con molto rispetto un'opinione in merito alla votazione che abbiamo testè compiuto. Effettivamente, per ragioni che non dipendono da nessuno ma dal succedersi vertiginoso dei fatti, non si è potuta mettere in discussione l'interpretazione che della norma è stata data dal senatore Lipari. Io la condivido pienamente e peraltro, ascoltando l'opinione dei colleghi che sono intorno a me, sento esprimere una larga messe di consensi. Desidero allora che risulti a verbale che, pur facendo ovviamente salva - e non potrebbe essere diversamente - la regolarità di questa votazione che da lei è stata decisa, e che quindi ribadisco non può essere messa in discussione, esiste un forte nucleo di senatori che ritiene valida la tesi avanzata dal senatore Lipari. Pertanto chiedo che questa *vexata quaestio* insieme ad altre, come quella del continuo ricorso alla verifica del numero legale, sia sottoposta alla Giunta per il Regolamento, poichè, in caso contrario, ove si facesse ricorso ad una lettura certamente strumentale e non armonizzata all'intero contesto del Regolamento, si potrebbe arrivare ad un punto tale per cui il Senato sarebbe paralizzato. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta di sottoporre al giudizio della Giunta per il Regolamento l'interpretazione del senatore Lipari, che io ho ritenuto di non accogliere, perchè l'articolo 113 non può riferirsi restrittivamente alla sola chiusura della discussione generale. Occorre che il Regolamento chiarisca questo punto, su cui hanno pari legittimità tutte le tesi; è tuttavia evidente che il Presidente non può che interpretare la norma in senso più garantista.

LA RUSSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, a che titolo domanda di parlare?

LA RUSSA. Chiedo che venga effettuato un secondo appello, poichè alcuni colleghi erano assenti e non hanno potuto votare.

PRESIDENTE. Non posso indire un secondo appello, poichè si è votato con il procedimento elettronico.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Bossi.

Senatori votanti	207
Maggioranza	104
Favorevoli	9
Contrari	197
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ingresso per motivi di lavoro)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato in dipendenza di lavoro subordinato, deve essere dimostrato con richiesta nominativa di assunzione del lavoratore di lavoro e deve essere confermato dallo stesso datore di lavoro, entro dieci giorni, mediante dichiarazione comunicata ai competenti uffici immigrazione. Tale dichiarazione deve contenere il codice fiscale e il numero del libretto di lavoro dell'immigrato extracomunitario e deve essere accompagnata dal certificato di residenza dello stesso».

2.0.1

BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BOSSI. L'emendamento 2.0.1 deve intendersi già illustrato in sede di illustrazione degli emendamenti da me presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera)

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonchè di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonchè della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonchè gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonchè del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il visto d'ingresso per motivi di studio viene concesso dalle autorità consolari, dietro presentazione di un documento rilasciato

all'interessato, ai sensi di legge dall'autorità competente, valida come documento di preiscrizione per un periodo massimo di trecentosessanta giorni. Esso decade qualora lo straniero non provveda a formalizzare la propria iscrizione entro i termini stabiliti».

3.2

BOSSI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-quater. Il visto d'ingresso per motivi di cura è rilasciato dalle autorità consolari competenti per il ricovero in istituti di alta specializzazione determinati da decreto del Ministro della sanità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di disponibilità al ricovero da parte della direzione sanitaria dell'istituto. Esso è rilasciato dietro dichiarazione fiduciaria e irrevocabile dello straniero che si assume in proprio l'onere della retta».

3.3

BOSSI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il visto» inserire la seguente: «motivato».

3.56

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «valichi» inserire le seguenti: «e anche di un determinato valico».

3.55

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma tre inserire il seguente:

«3-bis. Il visto d'ingresso per motivi di turismo viene concesso dalle autorità consolari per viaggi e per un periodo massimo di trenta giorni».

3.1

BOSSI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sui flussi di emigrazione, con particolare attenzione per la reimmigrazione degli italiani dai paesi esteri, e con l'indicazione dell'attività lecita o illecita

svolta dagli immigrati extracomunitari, anche in relazione alla loro presenza carceraria».

3.58

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere gli stranieri, anche se muniti di visto, che, in base a disposizione del Ministero degli esteri, risultino:

a) espulsi in precedenza per condanna passata in giudicato o per inosservanza delle norme riguardanti il permesso di soggiorno;

b) riconosciuti come appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o al traffico di armi o dediti al traffico di stupefacenti;

c) che non diano prova documentata di poter disporre di mezzi di sostentamento in Italia o, in caso di visto turistico, di denaro sufficiente per il periodo per il quale il visto è stato concesso».

3.4

BOSSI

Al comma 5, dopo le parole: «che risulti siano stati espulsi» inserire le seguenti: «dal territorio dello Stato Italiano o dagli Stati membri della CEE».

3.5

BOSSI

Al comma 5, dopo la parola: «espulsi» inserire le seguenti: «da uno degli Stati membri della CEE».

3.6

BOSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «sicurezza dello Stato» con le altre: «la sicurezza di uno degli Stati membri della CEE».

3.7

BOSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia» con le seguenti: «non siano in grado di dimostrare concretamente la congruità dei mezzi di sostentamento in loro possesso, in relazione alla durata del soggiorno in Italia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e successivamente ogni anno, il Ministro dell'interno, con apposito decreto, determina la quantità minima dei mezzi di sostentamento che ciascuno straniero extracomunitario è tenuto a dimostrare di possedere in relazione alla durata del soggiorno in Italia».

3.8

BOSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia» con le altre: «sprovvisti di denaro sufficiente in relazione ai motivi del rilascio del visto».

3.9 BOSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «manifestamente».

3.10 BOSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «in Italia» con le altre: «al momento dell'ingresso in Italia».

3.11 BOSSI

Sopprimere il comma 6.

3.12 BOSSI

Al comma 6 sopprimere la parola: «manifestamente»

3.13 BOSSI

Al comma 6, dopo la parola: «sufficiente», inserire le seguenti: «in relazione ai motivi di rilascio del visto».

3.14 BOSSI

Al comma 6, dopo la parola: «documentazione», inserire le seguenti: «autenticata dall'autorità consolare».

3.15 BOSSI

Al comma 6, dopo le parole: «disponibilità in Italia di beni», inserire le seguenti: «adatti al proprio sostentamento per tutta la durata del soggiorno».

3.16 BOSSI

Al comma 6, dopo le parole: «disponibilità in Italia di beni», inserire la seguente: «immobili».

3.17 BOSSI

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di una occupazione regolarmente retribuita».

3.18 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «o di una occupazione regolarmente retribuita», con le altre: «di un contratto di agenzia o di rappresentanza per conto di una ditta estera, autenticato dall'autorità consolare».

3.19 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «una occupazione regolarmente retribuita, ovvero», con le altre: «un nulla osta rilasciato da un ufficio di collocamento».

3.20 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «regolarmente retribuita» con le altre: «lecita e legittima».

3.52 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «occupazione regolarmente retribuita» inserire le seguenti: «e comunque di un alloggio».

3.54 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «retribuita», inserire le seguenti: «da lavoro subordinato, secondo la normativa vigente per il collocamento».

3.21 BOSSI

Al comma 6, sostituire la parola: «ovvero», con l'altra: «e».

3.22 BOSSI

Al comma 6, sostituire la parola: «ovvero», con le altre: «oltre all'».

3.23 BOSSI

Al comma 6 sopprimere la parola: «di un ente».

3.24 (nuovo testo) BOSSI

Al comma 6, dopo la parola: «associazione», inserire le seguenti: «legalmente riconosciuta».

3.25 BOSSI

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di un privato».

3.26 BOSSI

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di un privato».

3.49 (identico a 3.26)

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,
PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «privato», inserire le seguenti: «cittadino italiano».

3.27 BOSSI

Al comma 6, dopo la parola: «privato», inserire le seguenti: «esclusivamente del datore di lavoro nel caso di occupazione regolarmente retribuita».

3.28 BOSSI

Al comma 6, dopo le parole: «che diano garanzia», inserire le seguenti: «mediante cauzione in denaro».

3.29 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «che diano idonea garanzia», con le altre: «che siano riconosciuti idonei, con decreto del Ministro degli interni».

3.30 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «che diano garanzia», con le altre: «i quali diano idonea garanzia alla locale Prefettura».

3.31 BOSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «che diano idonea garanzia» con le altre: «i quali diano idonea garanzia scritta».

3.32 BOSSI

Al comma 6, dopo la parola: «alloggio» inserire le seguenti: «e per il quale sussistano indici di sovraffollamento pari o inferiori a un vano per persona».

3.33 Bossi

Al comma 6, dopo la parola: «alloggio» inserire le seguenti: «per il quale sia stata certificata l'abitabilità».

3.34 Bossi

Al comma 6, dopo la parola: «alloggio» inserire le seguenti: «munito di abitabilità».

3.35 Bossi

Al comma 6, dopo le parole: «in patria» aggiungere le seguenti: «e delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione per i procedimenti di espulsione previsti dall'articolo 7».

3.36 Bossi

Al comma 6, sostituire la parola: «alloggio» con le altre: «idoneo alloggio in casa adibita ad uso abitazione».

3.37 Bossi

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nel caso di lavoro subordinato il datore di lavoro risponde solidalmente con le associazioni o i privati, qualora gli stessi vengano meno all'assunzione degli oneri previsti dal comma precedente».

3.38 Bossi

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-ter. Agli enti, alle associazioni, ai privati, nei confronti dei quali venga accertato il venir meno delle garanzie di cui al comma precedente, non verranno più riconosciuti i titoli di garanzia per l'ingresso nel territorio dello Stato di altro cittadino extracomunitario».

3.39 Bossi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero appartenente a Stati extracomunitari quando risulti che lo

straniero si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1».

3.48 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «tre o più persone» con le altre: «due o più persone».

3.40 BOSSI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «con la reclusione» fino a: «due milioni» con le altre: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa di tre milioni».

3.51 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «fino a due anni o con la multa» con le altre: «fino a due anni e con la multa».

3.41 BOSSI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo straniero che commetta o concorra nel fatto viene espulso con le procedure previste all'articolo 7».

3.42 BOSSI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei e terrestri, che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili o di autoveicoli, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alle sanzioni indicate al precedente comma 6».

3.45 BOSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «Gli agenti marittimi raccomandatari» con le altre: «I comandi di nave».

3.50 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 9, dopo le parole: «vettori aerei» inserire le seguenti: «e terrestri».

3.44

BOSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «da lire 200.000 a lire 500.000» con le altre: «da lire 2 milioni a lire 5 milioni».

3.53

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 9, dopo la parola: «Prefetto» inserire le seguenti: «per ogni straniero in posizione irregolare».

3.46

BOSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto» con altre: «di lire due milioni per ogni straniero in posizione irregolare».

3.47

BOSSI

Al comma 10, dopo le parole: «del cittadino straniero extracomunitario» inserire le seguenti: «e degli apolidi».

3.59

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 10, dopo le parole: «del cittadino straniero» inserire le seguenti: «e dell'apolide».

3.57

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA
RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Se il fatto è compiuto servendosi di un mezzo di trasporto utilizzato al fine dell'ingresso clandestino nel territorio italiano, si applica la pena accessoria del ritiro della licenza o autorizzazione o concessione di trasporto per un periodo fino a cinque anni oltre alla confisca del mezzo».

3.43

BOSSI

formalizzare la propria iscrizione entro i termini stabiliti, in modo tale che non vi siano pretesti per entrare in Italia per motivi differenti. L'emendamento 3.3 formalizza invece il visto di ingresso per motivi di cura, limitandolo a circostanze eccezionali e comprovate; in tal modo, si evita il contenzioso sulle reti di degenza, poichè lo straniero paga e chiede eventualmente la rivalsa al servizio sanitario nazionale del proprio Stato. L'emendamento 3.4 è riferito al caso di stranieri che, accompagnati alla frontiera, rientrano da un altro valico di frontiera; questo è un caso abbastanza frequente. Allo straniero è quindi richiesto, indipendentemente dal visto, di possedere denaro sufficiente e di documentare l'esistenza di mezzi di sostentamento in Italia. Infatti, l'inciso: «risultino manifestamente sprovvisti» è quanto mai infelice, poichè non si capisce da quale documentazione d'ufficio si potrebbe ricavare la risultanza inerente al termine: «manifestamente».

L'emendamento 3.5 estende le misure previste per la sicurezza dello Stato italiano anche agli altri paesi membri della CEE, al fine di armonizzare la disciplina della materia a livello comunitario. L'emendamento 3.6 è dello stesso tenore e stabilisce che lo straniero che viene espulso da un paese della CEE non può rientrare successivamente in altro Stato membro della Comunità. Analogo senso ha l'emendamento 3.7.

Con l'emendamento 3.8 si stabilisce invece che è lo straniero che deve dimostrare di possedere denaro o comunque una congruità di mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno in Italia. È difficile, infatti, affidare tale giudizio alla polizia di frontiera perchè dire, come fa il testo del decreto, «... gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti...» non vuol dire nulla. Il termine «manifestamente» potrebbe voler significare anche che posseggono semplicemente un vestito ben stirato. L'emendamento 3.9 ha le stesse motivazioni del precedente ed in più prevede che lo straniero debba avere con sè una minima somma di danaro. Sempre al termine «manifestamente», fa riferimento l'emendamento 3.10 che ne prevede la soppressione. Ricordo che esso era già stato presentato dal nostro parlamentare, onorevole Leoni, in Commissione alla Camera dei deputati e che in quell'occasione il Governo si era rimesso alla Commissione, che però lo aveva bocciato.

Il significato dell'emendamento 3.11 è che l'esistenza dei mezzi di sostentamento deve essere vagliata al momento dell'ingresso in Italia, poichè è difficile poter fare tale accertamento in seguito. Con l'emendamento 3.12, invece, si propone di sopprimere il comma 6 in quanto non si capisce che cosa significhi «... l'impegno di un ente o di una associazione...»; mentre l'emendamento 3.13 fa riferimento al possesso di mezzi di sostentamento al momento dell'ingresso e il 3.14 chiarisce che è necessario stabilire una soglia minima di danaro, indipendentemente dalle altre ipotesi previste dal comma. È chiaro, infatti, che anche chi entra con un visto turistico debba possedere una somma di danaro per poter completare il viaggio per far ritorno al paese di origine; in mancanza di una tale disposizione, in passato - come si è visto - si è alimentata la immigrazione clandestina. L'emendamento 3.15 mira a dare autenticità alla documentazione presentata alla frontiera, nonchè riconosce il potere, all'autorità che rilascia il visto, di accertare le reali motivazioni del viaggio. L'emendamento 3.16 tende a

specificare l'espressione «beni» contenuta nel comma 6 in quanto essa è estremamente generica e ricomprende sia i beni mobili che immobili, i quali possono avere valori svariati e quindi non costituiscono sempre delle garanzie effettive di sostentamento come vorrebbe dare ad intendere questo emendamento. È opportuno quindi collegare il valore dei singoli beni alla durata del soggiorno. Anche in relazione a questo emendamento, alla Camera dei deputati, il Governo si era rimesso alla Commissione. L'emendamento 3.17 prevede l'aggiunta doverosa della parola «immobili» con riferimento alla disponibilità di beni, in quanto un immobile costituisce una garanzia sufficiente.

Sempre al comma 6, il decreto fa riferimento ad una occupazione regolarmente retribuita, espressione questa di cui, con l'emendamento 3.18, si chiede la soppressione. È evidente infatti che chi si presenta alla frontiera per entrare in Italia, perlomeno chi è al primo viaggio, non può avere una occupazione già retribuita; si tratta di un'ipotesi non realistica. L'emendamento 3.19 è stato presentato al fine di consentire l'ingresso solo nel caso specificato, vale a dire di un contratto di agenzia o di rappresentanza per conto di una ditta estera, autenticato dall'autorità consolare; mentre il 3.20 regolarizza il caso sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 943 del 1986. È chiaro dunque che deve essere il datore di lavoro a rivolgersi al Ministero dell'interno e questi al collocamento. Analogo senso ha l'emendamento 3.21. Con l'emendamento 3.22 si prevede che nel caso di ingresso per motivi di lavoro autonomo vi sia anche un garante per l'alloggio e per il sostentamento, così come stabilito. L'emendamento 3.23 ha analogo significato; il 3.24 tende a sopprimere la parola: «di un ente», perchè dal decreto non si capisce bene cosa si intende con la parola «enti»: questa può infatti comprendere i comuni, le province e in generale un ente pubblico; quindi questo emendamento tende ad evitare che la struttura pubblica si faccia carico in proprio degli oneri dell'alloggio e del sostentamento, rischiando di creare una nuova categoria di assistiti permanenti.

L'emendamento 3.25 è teso ad evitare situazioni di comodo con conseguente sfruttamento degli immigrati. L'emendamento 3.26 tende a sopprimere le parole «o di un privato», perchè la parola «privato», così genericamente intesa, non è sufficiente a dare le idonee garanzie richieste.

Con l'emendamento 3.27 si vuole escludere che uno straniero possa rendersi garante di un altro straniero; per il 3.28, appare opportuno che un datore di lavoro che intenda assumere alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario, disposto a svolgere lavori rifiutati dai lavoratori locali, quindi spesso sottopagato, si faccia almeno carico dell'alloggio e del sostentamento senza far gravare i costi di riflesso dell'immigrazione sulla collettività.

Con l'emendamento 3.29 si prevede che qualora l'idonea garanzia venga meno, è prevista una rivalsa sulla cauzione depositata, a fronte delle spese sostenute dallo Stato per il sostentamento, il rimpatrio, eccetera, del lavoratore immigrato. L'emendamento 3.30 prevede che la validità della garanzia sia comprovata dal fatto che la persona abbia i requisiti determinati, anche per sottrarre l'immigrato a persone senza scrupoli; lo stesso fine presenta il 3.31, limitando questa competenza a livello territoriale; l'emendamento 3.32 si propone di sostituire le

parole: «che diano idonea garanzia», perchè poste dopo la parola «privato» potrebbero essere interpretate come garanzia che deve offrire solo quest'ultimo, mentre è opportuno che la garanzia venga richiesta anche all'associazione e non solo al privato. L'emendamento 3.33 si rende opportuno, perchè spesso gli immigrati extracomunitari sono alloggiati in condizioni disumane, in spazi ristretti per pura speculazione degli affittacamere. Inoltre la certificazione richiesta intende evitare questi fenomeni di sfruttamento a garanzia dell'immigrato stesso. Il 3.34 tende a evitare che l'immigrato alloggi in baracche, tende, autorimesse o magazzini, per cui è opportuno il rilascio di una copia del certificato di abitabilità, perchè sussistano le idonee garanzie; lo stesso vale per il 3.35, con la variante che non viene richiesta la certificazione, ma è sufficiente una dichiarazione fiduciaria di chi presta garanzia. Anche alla Camera, su questo emendamento, il Governo si era rimesso alla Commissione. Il 3.37 rafforza il contenuto degli ultimi due emendamenti.

L'emendamento 3.36 prevede che in caso di accompagnamento alla frontiera, l'indennità per diaria e trasferta degli agenti sia posta a carico della persona che ha prestato idonea garanzia. Con il 3.38 si prevede che il datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità derivante dal mancato inserimento socio-culturale e lavorativo dell'emigrato extracomunitario, dal momento che ne ha deciso l'impiego per opportunità economiche. Il 3.39 tende ad evitare che associazioni apparentemente a carattere umanitario si prestino a varie speculazioni, a fini di lucro, fino alla cessazione della loro attività, a favore degli immigrati.

Anche questo emendamento era stato proposto alla Camera e il Governo si era rimesso alla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.40 vi è da dire che in genere sull'immigrazione clandestina vi è sempre un accordo minimo fra due persone e la misura stabilita, tre persone, porterebbe ad eludere la maggiore gravità prevista dalla norma per un dolo identico. Per quanto riguarda l'emendamento 3.41, va detto che in genere la pena pecuniaria è collegata a quella detentiva e non è alternativa come nel caso dell'articolo al nostro esame. Con il nuovo codice di procedura penale si arriverebbe al patteggiamento, con evidente interesse dell'imputato a chiedere la sanzione pecuniaria, il cui ammontare è di 2 milioni e che quindi potrebbe anche essere pari al compenso per avere favorito l'ingresso di immigrati clandestini in quanto non si ha notizia di immigrazioni clandestine attivate se non a fini di lucro.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.42, vorrei sottolineare che l'articolo 7 del presente decreto non prevede il reato di cui al comma 8 dell'articolo 3 tra le cause di espulsione dello straniero. Inoltre la previsione dell'emendamento serve da deterrente affinché lo straniero non si leghi alle organizzazioni criminali aventi come fine l'immigrazione clandestina, facendo così mancare a tali organizzazioni la componente di base, locale, spesso indispensabile per il compimento di questi reati.

Con l'emendamento 3.43 intendiamo prevedere una giusta pena accessoria per autotrasportatori o comandanti di pescherecci i quali spesso sono stati protagonisti di pratiche di immigrazione clandestina.

L'emendamento 3.44 risponde all'opportunità di estendere la normativa anche ai mezzi di trasporto terrestri che non vengono previsti

dal decreto che si limita ad indicare i mezzi di trasporto aereo o marittimo. Sappiamo invece che vi sono linee automobilistiche internazionali - basti pensare al caso di Trieste - che vengono utilizzate dagli immigrati clandestini.

L'emendamento 3.45 va nella stessa direzione del precedente, mentre l'emendamento 3.47 si riferisce alle sanzioni previste contro chi assume immigrati clandestini. La sanzione prevista appare particolarmente debole perchè non è collegata al numero degli stranieri di cui sia accertata la posizione irregolare. Stando al decreto, infatti, la pena pecuniaria potrebbe essere la stessa sia che si tratti di un solo clandestino che di un numero molto più consistente di clandestini. Nello stesso senso, ed anzi è rafforzativo, va valutato l'emendamento 3.47.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per ragioni collegate alla funzionalità dell'impianto elettronico, sospendo la seduta per quarantacinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 14).

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge.

PONTONE. Signor Presidente, l'articolo 3 di questo provvedimento è molto importante poichè introduce norme sui documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.

Anche se noi in linea di massima siamo contrari a tutto l'impianto del provvedimento, abbiamo presentato degli emendamenti volti a migliorare, laddove è possibile, questo decreto-legge. Qualora non facessimo questo, verremmo meno al nostro dovere di parlamentari, al dovere cioè di esaminare, di migliorare, qualora sia possibile, i disegni di legge sottoposti all'esame del Parlamento.

In particolare, con l'emendamento 3.56, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il visto», proponiamo di inserire la seguente: «motivato». Abbiamo ampiamente esposto i motivi per i quali il cittadino extracomunitario può entrare in Italia; pertanto abbiamo previsto che questi motivi non siano generici, immotivati, motivi qualsiasi, ma siano ben motivati, in modo da avere certezze al riguardo sul cittadino extracomunitario. Non possiamo infatti ancora definirlo lavoratore al momento del suo ingresso in Italia, lo sarà soltanto nel momento in cui, entrato in Italia, avrà un lavoro già prefissato, con un datore di lavoro e la possibilità di mantenersi, di essere quindi autonomo. Soltanto nel caso in cui gli immigrati abbiano un lavoro, possono definirsi lavoratori. Pertanto, con il nostro emendamento, vogliamo che sia ben definito il motivo del loro ingresso in Italia, per cui il visto deve essere giustamente motivato.

Sempre al comma 3, si prevede che il visto possa essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. Con l'emendamento 3.55 da noi presentato, proponiamo infatti che non vi debbano essere determinati valichi di frontiera, cioè quanti eventualmente possono

essere a disposizione dell'immigrato ma, per avere un controllo preciso, predeterminato, proponiamo che, dopo la parola: «valichi» siano inserite le parole: «e anche di un determinato valico», in modo da avere un controllo preventivo e sapere quanti sono e da dove sono entrati questi cittadini extracomunitari che non possiamo ancora - lo ribadisco - definire lavoratori.

Inoltre, con l'emendamento 3.58, proponiamo di inserire, dopo il comma 3, il seguente: «Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sui flussi di immigrazione e di emigrazione, con particolare attenzione per la reimmigrazione degli italiani dai paesi esteri, e con l'indicazione dell'attività lecita o illecita svolta dagli immigrati extracomunitari, anche in relazione alla loro presenza carceraria». Questo emendamento è molto interessante ed importante, poichè comporta per il Governo l'obbligo di informare ogni anno il Parlamento (come, del resto, era previsto anche dalla legge n. 943 del 1986) sui flussi di emigrazione. Il Governo è dunque tenuto a riferire ogni anno al Parlamento sull'applicazione della legge e sul modo in cui la stessa viene applicata, sul fatto che vi siano o meno degli abusi, sui flussi di emigrazione dall'Italia e per l'Italia. Nella sua relazione, il Governo dovrà prestare particolare attenzione all'aspetto relativo alla reimmigrazione degli italiani dai paesi esteri.

Preannuncio, infine, che chiederemo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo, come è ovvio, chiede all'Assemblea di respingere gli emendamenti in esame, presentati dai senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, per le ragioni così evidenti già esposte negli interventi della maggioranza e dei senatori favorevoli al decreto-legge, come proposto dal Governo e come emendato dalla Camera dei deputati, dal momento che, ancora una volta, sostenendo la fondatezza di tali emendamenti, si presenta una versione adulterata e non rispondente al vero del provvedimento, che non è una indiscriminata sanatoria o una sollecitazione all'immigrazione clandestina, nè tanto meno una decisione di spalancare le porte del nostro paese agli immigrati. Si continua a presentare in maniera manipolata il decreto-legge e si prosegue in un ostruzionismo che finisce per portare in questo ramo del Parlamento un clima non congeniale alle tradizioni del Senato.

Ecco perchè, nell'insistere nella richiesta che l'emendamento venga respinto, mi permetto di sottolineare ancora una volta l'opportunità di superare questa forma di ostruzionismo che costituisce un *vulnus* alla tradizione del Senato.

Mi rendo conto che qualcuno pensa di affidare le proprie fortune elettorali a questa battaglia parlamentare. Forse voi conoscete poco o

punto i sentimenti della stragrande maggioranza degli italiani. Si cerca di rappresentare lo spettro di una immigrazione che sarebbe in grado di scardinare la convivenza civile nel nostro paese e si presenta questa Italia che, con tutti i suoi difetti, continua ad essere uno dei paesi più avanzati del mondo, come un paese in ginocchio, privo di servizi, incapace di offrire un lavoro a quegli immigrati che vengono accertati sulla base di flussi determinati.

FLORINO. Lei si deve attenere all'emendamento. *(Richiami del Presidente)*. Senatore Fabbri, lei non ha diritto di parlare dopo che avete strozzato il dibattito. *(Vive proteste dal centro)*.

PRESIDENTE. Senatore Florino, la deploro formalmente.

FLORINO. Voi il Regolamento l'avete messo sotto i piedi! *(Il senatore Florino lancia una copia del Regolamento del Senato nell'emiciclo in direzione del senatore Fabbri)*.

PRESIDENTE. Senatore Florino, la espello dall'Aula.

(Vivaci proteste da parte del senatore Florino).

Prego i senatori questori di provvedere all'espulsione dall'Aula. Qui non si buttano giornali nè libri, nè si gettano corpi contundenti; si conduce una battaglia politica di altro tipo. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra)*.

(Il senatore Florino si rifiuta di ottemperare all'ordine del Presidente).

PECCHIOLI. Fuori! Fuori!

(Vivaci proteste dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Ripliche dalla destra. Generali commenti).

(I senatori questori si accingono a dare esecuzione all'ordine del Presidente. Il senatore Florino rifiuta di ottemperarvi). *(Reiterate, vivissime proteste dalla destra)*.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Florino non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, sospendo la seduta dando disposizione ai senatori questori di eseguire l'ordine impartito.

(Gli assistenti d'Aula, per ordine dei senatori questori, conducono il senatore Florino fuori dall'Aula).

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,20).

FABBRI. Esaurisco il mio intervento raccomandando la reiezione dell'emendamento. Mi dichiaro dispiaciuto per quello che è accaduto ma dispiaciuto per la parte politica che ha provocato questo incidente. Invito i colleghi del Movimento sociale italiano a valutare il bene che essi mettono a repentaglio. Con tutte le distinzioni politiche, ho stima e considerazione per i colleghi del Movimento sociale, che conosco direttamente, i quali hanno una immagine rispettabile del Senato, ma la

stanno mettendo a repentaglio e questo mi dispiace per loro e per il Senato. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dalla estrema sinistra*). (*Proteste del senatore Visibelli*).

Richiamo al Regolamento

MISSERVILLE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento, esattamente all'articolo 67. Ella, signor Presidente, ha provveduto alla espulsione del senatore Florino in maniera illegittima. Basta leggere il primo comma dell'articolo 67 del Regolamento per rendersene conto. Infatti il primo comma recita testualmente: «Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'espulsione dall'Aula per il resto della seduta».

PRESIDENTE. Io ho proceduto in un primo momento alla deplorazione del senatore Florino, e, solo dopo che è ricorso l'atto di violenza, ho dovuto disporre l'esclusione. Infatti al primo comma si dice: «trascorra ad oltraggi o vie di fatto». (*Vivaci proteste e commenti dalla destra*).

MISSERVILLE. Signor Presidente, vogliamo leggere lo stenografico? Se rileggiamo lo stenografico deve risultare agli atti la sua censura. Se non risulta agli atti, signor Presidente, mi consenta di dire che esiste un Regolamento che va rispettato da tutti e prima di tutti da lei che è il garante della tranquillità dello svolgimento dei lavori del Senato.

Per cui chiedo formalmente di voler disporre perchè il senatore Florino venga riammesso all'interno di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, respingo il suo richiamo al Regolamento. (*Proteste dalla destra*).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo chiede la parola?

SPADACCIA. Intendo prendere la parola per fare alcune osservazioni su questo richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, le faccio presente che ho respinto questo richiamo al Regolamento, quindi lei può prendere la parola per un'altra ragione.

Ripeto che vi è stata una mia esplicita deplorazione del senatore Florino. Dopo di che, come previsto dal Regolamento, essendo stata inutile la deplorazione, ho dovuto provvedere di conseguenza. Se si ammette in principio che si gettino corpi contundenti in Aula, dove andremo a finire?

SPADACCIA. Mi scusi, signor Presidente, non avevo capito che lei aveva respinto il richiamo al Regolamento. Domando di parlare per dichiarazione di voto sul primo emendamento che sarà messo in votazione.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 3.2/1.

MISSERVILLE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, ha chiesto di parlare il senatore Spadaccia per una dichiarazione di voto. Quindi prima parlerà il senatore Spadaccia.

PONTONE. Senatore Misserville, lei faccia il senatore e lasci al Presidente la facoltà di fare il Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Spadaccia ha facoltà di parlare.

* SPADACCIA. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento, perchè sono determinatamente contrario al suo contenuto. Posso anche riconoscere, e riconosco, che ci siano delle ragioni da parte degli oppositori di questo decreto. Ma ritengo ingiusta l'opposizione indiscriminata che si è fatta nei confronti di questo decreto e che viene portata avanti attraverso gli emendamenti.

Detto ciò, voglio aggiungere che ci troviamo in un momento assai delicato e difficile. Devo confessare, signor Presidente, che poco fa, nel trambusto del momento, non ho ascoltato la sua esplicita censura e la sua deplorazione di un atto, che anche io avevo colto e che lei certamente ha colto meglio di me, quale il lancio del Regolamento da parte del collega Florino; atto deplorabile, anche quando fosse motivato da seri dissensi riguardanti l'interpretazione del Regolamento stesso.

In questo momento dobbiamo tutti valutare più pacatamente la situazione perchè ci troviamo in sede di applicazione di un articolo estremo del nostro Regolamento, riguardante il contingentamento dei tempi dei lavori parlamentari, in presenza di un decreto che ci arriva - non sono certo io che devo ripetere quanto già è stato detto da tanti altri colleghi; d'altronde questi sono i fatti - negli ultimi giorni a disposizione per la sua conversione, avendolo la Camera dei deputati trattenuto per cinquantacinque giorni. Dovremo quindi arrivare a questa interpretazione estrema del Regolamento e tra un'ora dovremo valutarne attentamente l'applicazione. Credo che non sia interesse di nessuno, nè

di coloro che meritatamente e coerentemente con le loro impostazioni stanno svolgendo attualmente la loro opposizione, nè di coloro che la contrastano, nè della Presidenza, applicare non correttamente il Regolamento. Quest'ultimo è un bene comune, della maggioranza come delle opposizioni, di quelle di oggi e di quelle di domani.

Per questi motivi non credo di rivolgere un appello irrituale nell'affermare - ed in questo senso ho ritenuto di dover intervenire, malgrado mi fossi riproposto di non farlo - che quanto più in un'Aula le situazioni sono delicate e difficili tanto più occorre il distacco e la padronanza dei nervi da parte di tutti. Le rivolgo queste considerazioni, signor Presidente, con grande rispetto perchè capisco che in questo momento lei sta gestendo un passaggio delicato e difficile della vita del Senato della Repubblica e suo personalmente. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, nel raccogliere l'invito testè formulato dal senatore Spadaccia, sottolineo che siamo pienamente consapevoli del momento delicato che il Senato sta vivendo e della grave responsabilità che pesa sulle sue spalle. Siamo vicini alla scadenza dei tempi prevista dal contingentamento e vi è il potere-dovere del Presidente del Senato di far applicare il Regolamento. Vi è però anche un grave problema sostanziale riguardante il fondamento della democrazia parlamentare italiana, che si pone nel momento in cui si decide di sospendere con un atto di imperio il processo emendativo di un decreto-legge così importante come quello al nostro esame. Atti di nervosismo e di intemperanza rientrano nel quadro di tensione che il Senato certamente sta vivendo in questo momento.

Il mio intervento, quindi, raccogliendo lo spirito di quello del senatore Spadaccia, è teso ad invitare, in un momento così delicato della vita di questa Assemblea, il Presidente del Senato a rendere esplicito il proprio orientamento in relazione ai fatti che stiamo vivendo, in modo che anche l'Assemblea possa regolare con meditata coscienza l'ulteriore andamento dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, sono vincolato all'ora che è stata indicata dai Capigruppo come termine della discussione e non posso spostarla nè in avanti nè indietro. Alle 15,30 comunicherò all'Assemblea le mie determinazioni.

Le comunico, inoltre, che entro mezz'ora, avvalendomi del potere datomi dal Regolamento, farò riammettere il senatore Florino in Aula (annullando quindi l'espulsione) di modo che possa spiegare l'accaduto, motivando alla Assemblea il perchè abbia gettato un corpo contundente, cosa che di per sè non posso ammettere.

Comunque, entro mezz'ora, aderendo alla proposta che mi è stata avanzata dai senatori questori, riammetterò il senatore Florino in Aula.

Richiamo al Regolamento

LA RUSSA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LA RUSSA. Signor Presidente, mi dispiace di dover fare questo richiamo al Regolamento che reputo molto importante e delicato in un momento in cui l'Aula è in tensione e nessuno più di me si augura un maggiore controllo dei nervi, come è stato auspicato, e la necessaria attenzione sulle decisioni da prendere.

Signor Presidente, il richiamo che intendo fare è all'articolo 55, comma 5, del Regolamento, ma non già in relazione al contingentamento dei tempi assegnati ai singoli Gruppi per parlare. Intendo riferirmi alla decisione dei Capigruppo da lei testè ricordata, di fissare l'ora della votazione alle 15,30.

Invero, onorevole Presidente, il comma 5 dell'articolo richiamato stabilisce che può essere stabilita «altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbano essere posti in votazione». Una prima osservazione, la minore, che devo fare è che il Regolamento si riferisce alla data, al giorno, ma non parla dell'ora. Noi, invece, abbiamo fissato l'ora. Ebbene, voglio ricordare alla Presidenza ed ai colleghi che non stiamo discutendo su un normale disegno di legge: discutiamo sulla conversione di un decreto-legge, conversione per la quale la Costituzione assegna il termine di sessanta giorni, termine che è limitativo ma è, al tempo stesso, protettivo. Il Parlamento, cioè, ha sessanta giorni pieni che scadono alla mezzanotte del sessantesimo giorno, per poter deliberare sulla conversione di un decreto-legge.

I Capigruppo hanno ritenuto – incostituzionalmente a mio avviso – di anticipare tale scadenza fissata dalla Costituzione. Se questo principio valesse potrebbero allora anticiparla anche di giorni, riducendo quella che è una garanzia costituzionale per la gestazione del provvedimento di conversione. Tale gestazione può durare sessanta giorni e non si può stabilire che debba scadere prima di tale termine, altrimenti si tratterebbe di un parto prematuro, di un aborto e quella che ne uscirebbe sarebbe una legge abortiva.

Ho voluto fare ora tale osservazione, prima che si sia troppo vicini all'ora di scadenza, per poterci, in conseguenza di quella che sarà la decisione della Presidenza e occorrendo dell'Aula, regolare su come andare avanti.

Onorevole Presidente, lei ha la possibilità di decidere da solo – è una sua facoltà – o, ove lo voglia, può rivolgersi al voto dell'Assemblea. Questa – ripeto – è una sua facoltà.

Ma il primo tutore della Costituzione e del Regolamento è la Presidenza del Senato, e non occorrerebbe pertanto rivolgersi all'Aula; questa, onorevole Presidente, è però decisione che deve assumere lei.

Non ho altro da aggiungere: ecco quello che le chiedo.

PRESIDENTE. Desidero rispondere in modo particolareggiato alla sua osservazione, in primo luogo sul piano dei fatti, ricordando che la

Conferenza dei Capigruppo, dovendo stabilire un calendario che comprendeva nella stessa giornata due sedute su argomenti diversi, stabili anche l'ora in cui chiudere il primo argomento, essendo applicazione all'articolo 55 del tutto indipendente dall'esistenza di decreti-legge o da disegni di legge. Pertanto, il termine di scadenza del decreto-legge non è in questo caso rilevante.

La prego di voler guardare il comma 2 dell'articolo 55 che chiarisce questo punto, identificando la parola data con la parola ora: «Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare». Quindi la parola «data» è stata usata sia per la seduta sia, eventualmente, ma non necessariamente, per il giorno.

Essendo questo un argomento del tutto incompatibile o diverso da quello per cui è prevista la seduta pomeridiana dell'Aula, che fu approvata - lo ricordo - all'unanimità, ritengo di non dover cambiare interpretazione e credo che l'interpretazione corretta sia quella che fa coincidere la data entro cui deve intervenire il voto sull'argomento «contingentato» con il termine della singola seduta relativa a tale argomento, stante il comma 2 dell'articolo 55.

LA RUSSA. Si stabilisce un precedente molto grave per quest'Aula.

PRESIDENTE. Ma lo spirito dell'articolo 55, senatore La Russa, non è legato in modo esclusivo o prevalente ai decreti-legge; è legato ai disegni di legge: stabilisce una specie di corsia preferenziale che il Parlamento decide.

LA RUSSA. Non possiamo abbreviare i termini costituzionali.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, le ho già detto qual è la mia interpretazione dell'articolo 55 del Regolamento.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3/1.

MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

(Il senatore Florino viene riammesso in Aula).

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'episodio accaduto pochi istanti fa certamente non c'è da gioire da parte degli avversari che hanno applaudito la mia uscita dall'Aula, ma bisogna tenere conto del clima di esasperazione che stiamo vivendo da alcuni giorni, considerati i tempi ristretti che abbiamo per esaminare un provvedimento così importante e le tensioni che esistono nelle città maggiormente colpite da questo fenomeno (e io vivo proprio in una città dove tale fenomeno è molto più drammatico e sentito rispetto ad altre parti d'Italia); un'esasperazione aumentata anche dal fatto che, dopo avere lavorato per giorni, anche di notte, per preparare gli emendamenti a questo decreto, si sa già in anticipo che gli emendamenti predisposti - da bocciare o da approvare, lo dovrebbe decidere l'Assemblea - non verranno discussi da quest'Aula del Senato.

Tale esasperazione mi ha portato ad un gesto di cattivo gusto, ma non volevo affatto colpire il senatore Fabbri; ho lanciato il Regolamento nell'emiciclo, quindi non si è trattato di un corpo contundente, ma di un libretto che avevo tra le mani, vorrei puntualizzarlo. Lei, signor Presidente, ha parlato infatti di corpo contundente; bisogna stabilire con il peso, quindi in base al numero delle pagine, se il Regolamento può essere contundente o meno; entriamo allora in un ambito del tutto legale.

Chiedo scusa al senatore Fabbri, affabilissima persona, ma non vi era proprio l'intenzione di colpirlo - lo avrà capito - però dovrà anche comprendere che l'esasperazione è arrivata a questi livelli a causa di un Regolamento letteralmente stravolto che non mi consente, dopo aver lavorato così intensamente, di poter esprimere la mia opinione. È questo un problema che dovrà essere dibattuto ma ritengo, dopo questa mia dichiarazione, di aver fatto giustizia, non delle cose dette ma delle scuse che ho manifestato nei confronti del senatore Fabbri. La ringrazio, signor Presidente, per la sua gentile concessione nel riammettermi in Aula. (*Vivi applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni espresse dal senatore Florino al quale consento di prendere nuovamente parte alla seduta del Senato, poichè prendo contestualmente atto anche delle scuse da lui rivolte al senatore Fabbri.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

BOSSI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.56, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

BOSSI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BOSSI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

BOSSI. Domando la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Bossi, se lei mi consegna la richiesta di verifica prima ancora che io ponga in votazione i singoli emendamenti, solleverò una questione formale. Lei, senatore Bossi, distribuisce i suoi foglietti come se fossero santini, all'uscita di una chiesa. Abbia pazienza, almeno aspetti che io ponga in votazione un emendamento!

IANNIELLO. Signor Presidente, la invito a verificare che siano presenti i 12 senatori che hanno sottoscritto la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Ianniello, la loro presenza è già stata accertata; io pregherei soltanto il senatore Bossi di aspettare almeno che sia posto in votazione l'emendamento, altrimenti neanche lui sa su cosa presentare la sua richiesta.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4/1.

BOSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5/1.

BOSSI. Domando la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, su questo emendamento che riteniamo di fondamentale importanza chiediamo che la votazione avvenga per appello nominale e quindi produciamo le quindici firme all'uopo richieste.

Presidenza del vice presidente LAMA

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bossi, Moltisanti, Misserville, Florino, La Russa, Visibelli, Pontone, Specchia, Pozzo, Pisanò, Filetti, Rastrelli, Sanesi, Signorelli e Mantica hanno chiesto che sull'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bossi, si proceda con votazione nominale con appello, facendo uso del dispositivo elettronico.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno e voteranno sì, coloro che sono contrari risponderanno e voteranno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bernardi).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Bernardi.

POZZO, segretario, fa l'appello fino al nome della senatrice Jervolino Russo.

PRESIDENTE. Non mi sembra che si stia usando il dispositivo elettronico per segnalare il voto. Il singolo voto deve essere comunicato ad alta voce e, nello stesso tempo, deve essere registrato con sistema elettronico e questo finora non è accaduto.

Ho prima comunicato che si sarebbe proceduto alla votazione nominale con appello, facendo uso del dispositivo elettronico. Non essendo stata tale disposizione rispettata occorre annullare le votazioni che sono state fatte finora e ricominciare l'appello dal senatore Bernardi. *(Vivaci proteste dal centro).*

Mi dispiace, colleghi, la disposizione del Regolamento è questa.

Questa volta speriamo che i colleghi, esprimendo ad alta voce il proprio voto, lo segnino anche con l'apparecchio elettronico, in modo che possa risultare. *(Vivaci commenti in Aula).*

GUALTIERI. Lo abbiamo già fatto prima!

PRESIDENTE. È necessario procedere in questo modo.

Invito pertanto il senatore segretario a procedere nuovamente all'appello nominale, a partire dal senatore Bernardi. Invito contestualmente i senatori a fare un po' di silenzio, in modo che si possa ascoltare la risposta che daranno i singoli senatori all'appello del segretario.

POZZO, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Invito i senatori che non hanno votato perchè assenti, a prendere posto affinchè si possa procedere al secondo appello. Cominciando dal settore di sinistra, coloro i quali non hanno votato esprimano ad alta voce il voto e premano contemporaneamente il pulsante.

Rispondono e votano sì i senatori:

Bossi,
Filetti,
Mantica, Misserville, Moltisanti,
Pontone, Pozzo,
Rastrelli,
Sanesi, Specchia,
Visibelli.

Rispondono e votano no i senatori:

Achilli, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzaretti,
Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Brina, Butini,
Cabras, Callari Galli, Calvi, Cappelli, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesa, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Corleone, Cortese, Correnti, Covatta, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Dujany, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Fanfani, Fassino, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Foa, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi, Franza,
Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti, Macis, Maffioletti, Malagodi, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Muratore, Murmura,
Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal,
Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvato, Salvi, Santini, Scardaoni, Scevarolli, Senesi, Serri, Signori, Spetič, Spitezza, Sposetti, Strik Lievers

Tagliamonte, Tani, Taviani, Torlontano, Tornati, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola,
Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,
Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Acquarone, Azzarà, Bo, Busseti, Cardinale, Covello, Evangelisti,
Fontana Walter, Garofalo, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Pulli,
Ranalli, Scivoletto, Vecchietti, Zecchino.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello, facendo uso del procedimento elettronico dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bossi.

Senatori votanti	223
Maggioranza	112
Favorevoli	11
Contrari	212

Il Senato non approva.

BOGGIO. Volevo solo farle osservare, signor Presidente, che trattandosi questa votazione di una simbiosi tra il sistema per appello nominale e il sistema elettronico, questo sistema non annulla tutte le prerogative e le caratteristiche dell'appello nominale. Pertanto anche il senatore segretario che ha fatto l'appello avrebbe dovuto segnare con la matita o con la penna, accanto al nome di ogni senatore, una crocetta così come avviene per il regolare appello nominale. Con questo non chiedo una ripetizione della votazione, ma mi sembra sia un argomento degno di attenzione.

MOLTISANTI. Sì, ripetiamola.

PRESIDENTE. Non solo è degna di attenzione, senatore Boggio, ma ritengo che lei abbia ragione, caro collega. La prossima volta si farà in questo modo.

Senatrice Moltisanti, non vi sono dubbi sul risultato di votazione, quindi non vi è necessità di ripeterla.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9/1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16/1, presentato dal senatore Bossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17/1.

MOLTISANTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.17/1, presentato dal senatore Bossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19/1.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, devo confessare all'Assemblea che sono molto incuriosito per quello che accadrà alle ore 15,30. La mia dichiarazione di voto sull'emendamento 3.19/1 - non lo nascondo - è un espediente consentitomi dal Regolamento con il quale intendo non solo esprimere il mio pensiero in ordine alla proposta emendativa stessa, ma anche arrivare a questa fatidica scadenza per la quale nutriamo una naturale curiosità.

L'emendamento in esame ci sembra meritevole di accoglimento soprattutto perchè il provvedimento, in ordine alle disponibilità ed alle possibilità economiche dello straniero extracomunitario che si presenti alla frontiera italiana chiedendo di essere accolto, ci pare assai vago e generico.

Non abbiamo soffermato la nostra attenzione sulla disponibilità di beni immobili perchè evidentemente sarebbe stato chiedere troppo.

Pretendere però che lo straniero, il quale sia sprovvisto di disponibilità all'interno del nostro paese e si presenti alle frontiere con una richiesta di lavoro che provenga dall'estero, produca una documentazione che dal punto di vista certificativo sia tranquillizzante, ci sembra una proposta emendativa che merita attenzione ed accoglimento, anche perchè, onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, tutto sommato questo sistema di porte spalancate agli stranieri extracomunitari suscita veramente preoccupazione e determina un forte allarme nell'opinione pubblica.

Abbiamo già sottolineato ieri con particolare forza che nessuno di noi è sottoposto a tentazioni razziste nè tanto meno a tentazioni xenofobe, ma dobbiamo ribadire con altrettanta forza che vogliamo una regolamentazione precisa che eviti che l'Italia si trasformi in una sorta di corte dei miracoli in cui affluiscono personaggi provenienti dall'estero e sprovvisti di qualsiasi mezzo di sussistenza, creando dei problemi alla collettività nazionale che potrebbero essere risolti soltanto da uno Stato organizzato e che non possono essere risolti certamente da uno Stato come il nostro, le cui carenze sono talmente gravi, talmente sottolineate, talmente insistenti, da non offrire alcuna garanzia in proposito.

Raccomandiamo quindi all'Assemblea l'accoglimento di tale emendamento e su questo argomento chiediamo preventivamente la verifica del numero legale e quindi la successiva votazione. Naturalmente abbiamo la disponibilità delle firme necessarie e la presenza dei dodici colleghi, come ritualmente richiesto dal Regolamento perchè si proceda alla verifica del numero legale. *(Applausi dalla destra)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19/1, presentato dal senatore Bossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Sull'ordine dei lavori

MISSERVILLE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, è vero che siamo in fase di votazione, ma il richiamo all'ordine dei lavori può essere fatto in ogni tempo, poichè è un richiamo alla osservanza delle regole che reggono l'Assemblea. Farò quindi una breve dichiarazione sull'ordine dei lavori prima che si proceda alla votazione, per una ragione assai semplice, che è la seguente. C'è stato detto e ripetuto, ed è stato affermato anche con forza in quest'Aula, che il decreto-legge in esame doveva essere convertito entro il termine delle ore 15,30. Siamo giunti alle ore 15,32 e la mia richiesta alla Presidenza - che è una richiesta più di informativa che di chiarimenti - è se il superamento di questo limite temporale stia a significare che si va avanti fino alla fine esaminando tutto l'articolato e tutti gli emendamenti, oppure se si tratta di uno strappo tollerante a questo orario che è stato prefissato.

Credo che lei, signor Presidente, debba risolvere questo piccolo incidente procedurale, dal quale potrebbe dipendere la prosecuzione della seduta.

PRESIDENTE. Questo piccolo incidente procedurale, come è stato chiamato, sarà risolto dal Presidente del Senato che prende il mio posto. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto della nostra discussione, conformemente alle decisioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo circa la data e l'ora in cui il provvedimento deve essere posto in votazione e valutata altresì l'eccezionalità della situazione che si è determinata, pongo in votazione la proposta di passare immediatamente alla votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, previe dichiarazioni di voto.

Se su questa proposta ci sono Gruppi che intendono esprimere il loro parere, possono prendere la parola.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inutile che io sottolinei la situazione particolare e difficile in cui si trova l'Assemblea. A lei, signor Presidente, do atto di aver dovuto governare questo delicato passaggio dei lavori del Senato in una situazione particolarmente difficile e pesante.

Nessuno mette in dubbio il fatto che esista un potere ed una possibilità di contingentamento dei tempi dei lavori della nostra

Assemblea, per di più quando rilevante nell'ordinamento interno del Senato è il fatto che a decidere siano i Capigruppo, e per di più, in questa occasione, con decisione unanime.

Tuttavia, ritengo che da parte nostra si debba sottolineare che il rispetto dei tempi è principio che non sovrasta e non travolge il rispetto delle regole fondamentali, per cui la previsione dei tempi deve contenere il rispetto delle regole. Ciò significa che noi non possiamo accettare la proposta che vengano a decadere, per decisione del Presidente o anche dell'Assemblea, gli emendamenti legittimamente proposti.

Per questa ragione noi non voteremo a favore della sua proposta.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, noi aderiamo alla proposta di contingentamento, tenendo anche conto che non era presente opposizione da parte delle forze che erano contrarie al provvedimento stesso.

Noi riteniamo che in questo momento la situazione sia grave e le decisioni rischiano di essere ancora più gravi, tenendo anche conto che mancano otto ore alla scadenza del decreto.

Ritenevamo prevedibile che, esauriti i tempi di discussione contingentati, si passasse al voto degli emendamenti e che questi non fossero considerati decaduti.

È questa, signor Presidente, la nostra decisione, tenendo anche conto delle considerazioni già svolte dal collega Maffioletti. Probabilmente il contingentamento è una norma che è guida del Senato, ma deve temperare il rispetto delle regole di votazione.

In questa occasione, dobbiamo anche partire dalla considerazione che il decreto è arrivato al cinquantottesimo giorno; ci pare che sia, nonostante tutto, grave l'idea che la decisione venga affidata alla maggioranza dell'Assemblea.

Per queste ragioni non voteremo la sua proposta.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, molte volte ho subito da parte della maggioranza di quest'Aula il contingentamento del tempo su problemi estremamente importanti, certamente non meno importanti di quelli oggi al nostro esame. Comunque, anche nei casi di contingentamento dei tempi, siamo andati avanti fino in fondo per quanto riguarda la votazione degli emendamenti.

Nel caso specifico di oggi, lei, signor Presidente, può togliere la parola, previo accordo raggiunto in sede di Capigruppo, quindi all'interno della maggioranza o con il consenso della totalità dei rappresentanti dei Gruppi, ai membri dei Gruppi che hanno presentato emendamenti e non hanno più tempo a loro disposizione, ma

comunque il singolo emendamento deve essere messo ai voti. Pertanto, non si può assolutamente interrompere un *iter* legislativo che finora ha rispettato tutte queste regole.

Signor Presidente, spesso in quest'Aula è echeggiato il lamento – perchè ormai questo è diventato – per la ristrettezza dei tempi con cui discutiamo i provvedimenti che giungono al nostro esame all'ultimo momento; foss'anche solo per questo motivo, noi non possiamo accettare questa imposizione, anche se è stata concordata da tutti insieme in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Quindi, si rispettino gli accordi che sono stati assunti. Se i rappresentanti dei Gruppi non hanno più tempo a loro disposizione, non parleranno, però si segua la prassi di mettere ai voti emendamento per emendamento.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, vorrei far osservare che la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità ha deciso il contingentamento dei tempi. Poi, uno di questi Gruppi che aveva accettato tale contingentamento, o perchè ci ha ripensato oppure perchè è arrivata una direttiva politica da parte della segreteria del partito, ha boicottato il contingentamento dei tempi.

A questo punto, le scelte sono strette. Bisogna denunciare questo *revirement* – per usare un eufemismo – del Gruppo missino, ma dobbiamo anche prendere atto che il tetto massimo del contingentamento fissato per la votazione finale è ormai superato.

Ora, dato che il Presidente, in deroga al contingentamento, ormai di fatto forato, propone la votazione finale dell'articolo unico di conversione in legge del decreto-legge, mi chiedo se non sia più rispettoso delle prerogative dell'Assemblea che la stessa Presidenza proponga la votazione non solo dell'articolo di conversione, ma anche degli emendamenti, togliendo a tutti i Gruppi, non solo a quello responsabile dell'ostruzionismo, la possibilità di fare sugli emendamenti dichiarazioni di voto o di chiedere votazioni ostruzionistiche attraverso il sistema dell'appello nominale e via dicendo.

Credo che quest'ultima proposta garantisca ai presentatori degli emendamenti, che – attenzione – possono non essere firmati dal Gruppo ostruzionista, che questi passino attraverso il vaglio dell'Assemblea. Questa è una regola di correttezza democratica che salvaguarderebbe lo spirito, se non, purtroppo, la sostanza e la forma del contingentamento, che pure è un istituto regolare nel nostro sistema parlamentare.

Per questo non solo dichiaro di preferire la proposta che ho avanzato, ma mi permetterei anche di suggerire alla stessa Presidenza dell'Assemblea, nel caso non passasse la prima proposta, di mettere ai voti la seconda.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MISSERVILLE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che ci si propone - secondo me - è posta in termini che non sono esattamente corrispondenti alla realtà ed alla regola procedurale. E voglio qui immediatamente rispondere al senatore Onorato il quale ci accusa di aver travalicato i termini del contingentamento, il che non è. Basta infatti compiere un controllo presso l'Ufficio di Presidenza per rilevare che il Gruppo del Movimento sociale italiano non soltanto nel corso di queste faticose sedute non ha superato i limiti di tempo che gli erano stati e si era assegnato, ma ha ancora a disposizione 22 minuti per procedere all'illustrazione degli emendamenti ed alla dichiarazione finale di voto.

Da un punto di vista obiettivo, non vi è quindi alcuna violazione della regola, che ci eravamo liberamente imposti, di mantenere i nostri tempi nel limite delle 4 ore. Pertanto, tutto quello che si dice in ordine al boicottaggio della conversione in legge di questo decreto-legge è sostanzialmente infondato. Non si può infatti definire boicottaggio l'esercizio legittimo, stabilito dal Regolamento, di una facoltà quale quella di chiedere la verifica del numero legale prima di ogni votazione.

ONORATO. Avevate autolimitato questo diritto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi!

MISSERVILLE. Questo, senatore Onorato, non è affatto vero, perchè in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi noi avevamo accettato il contingentamento del tempo riservato al nostro Gruppo parlamentare e tale contingentamento abbiamo rispettato con un rigore tale da avere ancora a disposizione quasi mezz'ora di tempo per procedere ai nostri interventi.

Il punto veramente grave è un altro, cioè che, con la storia del contingentamento dei tempi e soprattutto con la storia del termine entro il quale dovrebbe essere approvata questa conversione in legge del «decreto Martelli», si è creato un qualcosa che non sta in piedi dal punto di vista giuridico. Lo voglio dimostrare con riferimenti precisi al calendario dei lavori. Si è previsto da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ed in particolare da parte della Presidenza, un tempo di 15 minuti per procedere alla votazione su 380 emendamenti: basta far riferimento alla divisione dei 380 emendamenti per il tempo di 15 minuti necessario e previsto per le votazioni per rendersi immediatamente conto che tale previsione, assolutamente sbagliata, non aveva possibilità di essere rispettata. Quindi anche il termine finale, previsto per le ore 15,30 di oggi è assolutamente non realistico e non rispondente all'obiettività della situazione dell'Assemblea.

MAZZOLA. Ma l'avete accettato!

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che noi abbiamo accettato il contingentamento dei tempi non può renderci responsabili di una previsione sbagliata dei tempi tecnici attraverso i quali si fanno le votazioni. Tanto più che è espressamente previsto dal Regolamento che si possa richiedere, prima di ogni votazione, da parte

del prescritto numero dei senatori, la verifica del numero legale. Ciò vuol dire che in altre occasioni si dovranno contingentare non tanto i tempi di intervento, che qui sono stati strettamente rispettati e per i quali vi è ancora margine, quanto i tempi tecnici previsti per le votazioni, dal momento che bisogna prevedere anche l'esercizio della facoltà prevista dal Regolamento di richiedere la verifica del numero legale.

Tanto meno potete lamentarvi del fatto che questo decreto-legge potrebbe andare incontro alla decadenza, perchè questo fatto ricade nella vostra responsabilità, non nella nostra! È una responsabilità del Governo (e della maggioranza) che trattiene sul bagnasciuga della Camera dei deputati, oppure sul bagnasciuga delle trattative fra i partiti politici, per evitare fratture, questo decreto-legge per 58 giorni per poi venire al Senato pretendendo di imporre l'approvazione entro due giorni, con un'arroganza sostanziale, onorevoli colleghi, che non siamo più disposti a sopportare.

Allora, colleghi del Senato, ci rendiamo conto che si tratta di una *impasse* pericolosissima, perchè ove venisse accettato il principio in base al quale con un colpo di mano di maggioranza si può imporre la conversione in legge del «decreto Martelli» attraverso una votazione, saltando tutta la procedura emendativa che rappresenta lo spirito, il fulcro, l'anima di ogni dibattito parlamentare, credo che il prestigio del Senato, la funzione delle opposizioni, la dignità dell'intero Parlamento subirebbero un grave colpo, un colpo ben più grave, ben più mortale, ben più denso di conseguenze di quanto non possa essere la decadenza del «decreto Martelli».

Ecco perchè abbiamo assistito con una punta di divertimento e anche con una punta di attenzione all'espressione di volontà manifestata dal senatore Maffioletti per il Gruppo comunista, dal senatore Corleone per il Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Onorato, con una cardinalizia distinzione, per il Gruppo della Sinistra indipendente. Infatti, questi Gruppi si rendono conto perfettamente che quello che si tenta di portare è un colpo non alla battaglia del Movimento sociale italiano-Destra nazionale contro il «decreto Martelli», ma alla dignità del Parlamento, ai diritti delle opposizioni, a tutti quanti noi che rappresentiamo il popolo e che dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere. (*Applausi dalla destra*).

Attaccarsi alla «regoletta» per vedere se il contingentamento dei tempi comporta l'accettazione del termine previsto, che è ordinatorio e non certamente perentorio (e che è un termine di previsione tant'è vero che lo abbiamo già largamente superato), a queste piccole particolarità procedurali, significa perdere di vista il vero nocciolo della questione, che è un altro ed è relativo al fatto che bisogna continuare ad osservare fino in fondo, rigorosamente, con severità, ma soprattutto con grande onestà intellettuale la regola per cui le leggi si formano con il contributo di tutti, attraverso le proposte emendative, che devono essere sottoposte al vaglio di tutti.

Abbiamo assistito, onorevoli colleghi, alle cose più assurde, e non da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, per le interpretazioni date stanotte, in base alle quali si diceva che la richiesta di verifica del numero legale doveva far carico sul tempo

contingentato del Gruppo che la proponeva, quasi che essa non fosse un diritto sancito dal Regolamento e non facesse assolutamente carico sul tempo contingentato di alcun Gruppo. Si è sostenuto addirittura che la richiesta di votazione dovesse far carico sul Gruppo che la presentava, quasi che non fosse prevista per ogni emendamento la votazione. Siamo arrivati veramente all'assurdo, alla distorsione della lettera e dello spirito del Regolamento. Siamo arrivati, onorevoli colleghi, ad una forma di autentico stravolgimento di ogni regola procedurale e soprattutto di ogni regola sostanziale.

Mi rendo conto che creiamo gravi difficoltà al Senato e al Governo. Bisogna operare una scelta. Se volete bene più al Governo, al «decreto Martelli» a tutto quello che esso significa, alla compattezza della maggioranza, alla necessità di andare avanti in una legislatura e in un Governo che zoppica da tutte le parti, oppure alla «parte», votate allora la proposta che vi ha sottoposto la Presidenza del Senato. Se invece vi stanno a cuore la libertà, la indipendenza, la capacità di giudizio, l'intelligenza, il rispetto della regola parlamentare, allora, colleghi del Senato, votate contro, come si accingono a fare altri Gruppi che certamente non ci hanno sostenuto in questa battaglia in difesa della libertà e della dignità del Parlamento. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, convengo con quanti hanno sottolineato che ci troviamo di fronte ad una difficoltà obiettiva e con noi è certamente il Presidente del Senato, che è il garante supremo della interpretazione autentica e del rispetto del Regolamento. A me pare, però, che dovremmo prescindere dalla natura del provvedimento e guardare l'ambito di applicazione del quinto comma dell'articolo 55 del nostro Regolamento. Ci troviamo a dover discutere con un altro soggetto costituzionale, che è il Governo, perciò le regole debbono valere non soltanto come *interna corporis*, ma perchè possano essere utilizzate opportunamente anche da parte dell'altro soggetto costituzionale, che è l'Esecutivo. Il Governo, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ha registrato un'atmosfera di assoluta tranquillità e di fronte alla proposta di contingentamento dei tempi, tenuto conto della possibile decadenza del decreto, ha preso atto anche di una unanimità di posizione. L'unanimità non è necessariamente una regola, anche se mi auguro che ciò accada prevalentemente: l'articolo 55, quinto comma, prevede il contingentamento dei tempi a maggioranza di voto espressa nella Conferenza dei Capigruppo.

A me pare, perciò, improprio parlare di unanimità, ma quando vi è, essa rafforza e non indebolisce le ragioni del contingentamento. Sono una persona abituata ad utilizzare i soli argomenti che vengono svolti in pubblico e non me ne vorrà il senatore Misserville se farò riferimento, non ad una confidenza privata, ma ad una ammissione pubblica da lui stesso fatta nel corso della Conferenza dei Capigruppo, allorchè, ringraziando il Presidente del Senato, perchè sensibile alle ragioni di un

Gruppo di opposizione, ha altresì dichiarato che, se fosse dipeso da lui, avrebbe chiesto anche un tempo minore.

MISSERVILLE. Infatti, ci avanza ancora una mezz'ora.

MANCINO. Non desidero polemizzare, senatore Misserville; sono uno di quei parlamentari che ritiene che l'utilizzo della norma regolamentare non è improprio dal punto di vista istituzionale, ma può diventare perverso sotto l'aspetto politico. Io preferirei - ma non debbo dare lezioni ad un Gruppo di opposizione - di fronte a una forte questione a confronto sul piano parlamentare, scendere nel merito dei problemi, affermare la incongruità di una legge, sostenerne l'inopportunità, fare cioè tutte le valutazioni di merito piuttosto che ricorrere ad espedienti di carattere procedimentale, peraltro di natura tecnica anche sofisticata come la votazione mediante schede.

Questa è un'arma che viene utilizzata a discrezione da ciascun Gruppo parlamentare.

Cosa è il contingentamento dei tempi, onorevoli colleghi, se non la delimitazione in uno spazio temporale ben definito entro cui una questione viene posta in discussione ed approvata? Non può essere interpretato diversamente il contingentamento: non mi hanno convinto quelli che hanno parlato delle ore 24 di questa sera come scadenza costituzionale: ma alle ore 24, per il decreto-legge in corso di esame, ci saremmo trovati nelle stesse condizioni in cui, fissate la data e l'ora della votazione, ci troviamo adesso. Nessuno può sostenere: perchè non abbiamo aspettato le ore 24? La natura del provvedimento, nel caso in esame, poco rileva rispetto alle procedure adottate o che avremmo diversamente potuto adottare.

Il contingentamento dei tempi può avvenire per una mozione importantissima, di indirizzo al Governo, per una mozione di fiducia, per un disegno di legge ordinario del Governo o di iniziativa parlamentare. Se avessimo avuto - lo devo dire ai colleghi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale - la richiesta di andare fino alle ore 23 di questa sera per poi passare alle dichiarazioni di voto, il tempo necessario sarebbe stato quello richiesto. Abbiamo sempre tenuto conto delle valutazioni di un Gruppo di opposizione. Conosciamo la duttilità e l'equilibrio che hanno sempre caratterizzato l'azione del Presidente del Senato di fronte a un Gruppo che chiede maggior tempo: un'ora è stata concessa ad un solo collega rispettabile certamente, ma abbiamo dato una sola ora ad un inesistente Gruppo parlamentare: si potevano concedere anche 12 o 14 ore al MSI, ma questo non è stato richiesto.

Di che cosa discutiamo? Mi rivolgo anche al collega Onorato il quale ha avanzato una proposta che oserei definire - spero me lo consenta - pragmatica: mettiamo in votazione gli emendamenti. Come li mettiamo in votazione? Per alzata di mano o utilizzando per intero l'ampiezza dei poteri previsti dal nostro Regolamento? Chiedendo l'appello nominale, lo scrutinio simultaneo, la votazione segreta, la verifica del numero legale? Quello del numero legale, poi, non può essere affidato alla discrezionalità del Presidente *ictu oculi*, in quanto la verifica del numero legale, che rientra nelle facoltà parlamentari, è una

condizione di legalità del provvedimento che andiamo ad assumere. C'è la presunzione, ma se qualcuno non crede alla presunzione, non può essere impedita la verifica del numero legale. Come vedete, ci troviamo quest'oggi di fronte a due principi egualmente validi.

Non sottovaluto il fatto che nel corso di una discussione molti emendamenti non sono stati neppure esaminati; questo non posso sottovalutarlo. Ma, di grazia, se vi fosse stato un leale comportamento alla Conferenza dei Capigruppo, avremmo potuto chiedere al Governo e il Governo stesso avrebbe potuto chiedere di apporre la fiducia? Tutti gli emendamenti in quel caso sarebbero decaduti. Di fronte all'applicazione dell'articolo 55, noi versiamo nella medesima ipotesi: da una data ora il Presidente del Senato, non potendo violare un istituto che è stato sempre ritenuto il vantaggio più rilevante di questa Assemblea, rispetto alla Camera dei deputati, evidentemente si trova a dover applicare il Regolamento. È questa la spiegazione del perchè va in votazione il disegno di legge di conversione. Non è un atto di arroganza, nè di prevaricazione nè una sottrazione dei poteri; si tratta solo del fatto che il contingentamento dei tempi come istituto è questo e non può essere usato secondo convenienza.

Devo ricordare peraltro che avevamo proposto di sopprimere l'espressione «di norma»; non fummo sconfitti in Aula, la maggioranza fu sconfitta. Siamo perciò tornati alla norma del 1971. La questione di fronte alla quale ci troviamo non è una scoperta di oggi, non si tratta dell'applicazione di una novella del nostro Regolamento; è un diritto quesito, un istituto stabilizzato all'interno del nostro Regolamento che, però, a fronte di una utilizzazione meccanica e strumentale, merita una qualche riflessione per un adeguamento funzionale dell'istituto. C'è, infatti, bisogno di un raccordo, di una norma di chiusura che non c'è ed il Presidente del Senato si trova adesso di fronte ad un'ora prefissata per la votazione ed a quell'ora ha il dovere di non disapplicare l'articolo 55 del Regolamento.

Vi sono due principi che, come ho già detto, contrastano tra di loro, ma vi è un superiore principio di certezza: non è possibile adesso lasciare *en panne* il Governo, dopo averlo obiettivamente privato per carenza di interesse di fare uso di altri poteri regolamentari da far valere in questa Assemblea. Di questi poteri - occorre convenire - si poteva fare uso, se vi fosse stata coerenza tra le risultanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ed il comportamento in Aula; ma questa coerenza non vi è stata, signor Presidente. Ognuno deve rispettare il comportamento degli altri; ho il dovere di farlo, ma ho anche il diritto di rivendicare che un istituto ormai consolidato non diventi desueto perchè vi sono convenienze una volta da una parte una volta dall'altra.

Rappresento un Gruppo parlamentare di maggioranza e non mi sfugge che un giorno potrò sedere nei banchi dell'opposizione.

POLLICE. Fosse vero!

MANCINO. In quel caso farei lo stesso discorso, senza ipocrisia: la regola deve valere sia quando si è maggioranza sia quando si è opposizione. In questo senso concordo con la proposta del Presidente

che mi sembra giusta, dovuta ed equilibrata. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista conforterà con il proprio voto la scelta e la proposta avanzata dal Presidente del Senato ritenendo che siano le uniche corrette e possibili nelle condizioni date ed in presenza di un atteggiamento esasperatamente intransigente e privo di una duttilità che forse era ragionevole attendersi, tenuto conto dell'unanimità del voto dei Presidenti dei Gruppi, da parte del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Pensiamo che la decisione che l'Assemblea sta per adottare sia importante, ma che non debba allarmare nessuno. Noi del resto siamo coerenti con l'atteggiamento che abbiamo sempre tenuto quando ci siamo fatti promotori della riforma del Regolamento del Senato, avendo di mira l'esigenza di garantire la funzionalità del Parlamento e la certezza dei tempi delle decisioni legislative, certezza che rappresenta un bene di straordinario valore al fine di garantire il funzionamento del Parlamento, il buon rendimento nella produzione legislativa ed anche la possibilità per la maggioranza e per il Governo di veder approvati ed accolti i provvedimenti che costituiscono parte del programma per il quale la maggioranza del Parlamento ha espresso fiducia al Governo stesso. Non riteniamo dunque che si tratti di un *vulnus* nè di un precedente pericoloso.

L'istituto del contingentamento dei tempi è una conquista del Senato della Repubblica e per nessuna ragione riteniamo possibile rinunciare o affievolire questa conquista. Difendiamo invece con convinzione l'intangibilità di questo istituto che si concreta appunto nella certezza dei tempi delle decisioni legislative. Trattandosi certamente di una materia delicata, avremo occasione di tornare su questi argomenti e di approfondirli in sede di Conferenza dei Capigruppo e di Giunta per il Regolamento.

Ma vorrei osservare, richiamando la vostra attenzione, che l'ipergarantismo a senso unico appartiene ad una cultura parlamentare superata, obsoleta e che ormai mostra la corda. Dobbiamo confrontare il nostro diritto parlamentare con quello degli altri Parlamenti delle libere democrazie europee, dove il Governo ha a disposizione strumenti ben più solidi, ben più certi per dare attuazione al proprio programma: basterebbe far riferimento a quanto previsto nel Regolamento del Parlamento della Repubblica francese. Del resto, fin dai tempi della Costituzione lo aveva ben capito un parlamentare attento e scrupoloso come Pietro Nenni, quando aveva scritto che sarebbe una Costituzione censurabile quella che non consentisse alla minoranza di esprimere le proprie ragioni e di farle valere, ma sarebbe una pessima Costituzione quella che avesse un Regolamento parlamentare tale da impedire al Governo di realizzare il programma per la cui attuazione ha ricevuto la fiducia delle Camere.

Dobbiamo ripensare al rapporto tra Governo e Parlamento. Non dimentico una presa di posizione estremamente significativa dell'onorevole Napolitano, quando disse che il compito delle opposizioni non è di bloccare, o di boicottare, o di intralciare le decisioni parlamentari, ma è quello di controproporre e di indicare al paese una linea alternativa senza intralciare le decisioni e i tempi delle decisioni del Parlamento. Sotto questo profilo anche lo stesso istituto della fiducia che si tende a demonizzare è invece un istituto importante, cui il Governo deve poter fare ricorso tutte le volte che lo ritenga opportuno, perchè è un bene per il paese, è un bene per il Parlamento, è un bene per la collettività consentire a chi ha la maggioranza di far valere le proprie ragioni e di portare a compimento i provvedimenti che essa ha proposto al Parlamento.

Ecco perchè con molta serenità e pacatezza esprimiamo solidarietà e consenso alla proposta del Presidente, che del resto era già stata anticipata, come risulta dal verbale della seduta precedente. Sappiamo che si tratta di una decisione che in questo momento può apparire difficile ma che è l'unica giusta, corretta e possibile.

Per questo esprimiamo solidarietà al Presidente del Senato, che prende questa decisione in coerenza con il programma della Conferenza dei Capigruppo ed avendo di mira l'applicazione rigorosa e corretta del Regolamento del Senato. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

BONO PARRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io convengo con quanti hanno sottolineato le difficoltà del momento in cui ci troviamo. Anche a noi sembra che dovremmo prescindere dalla natura del provvedimento e guardare al comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento stesso.

Il Governo ha registrato una unanimità - direi serena - di posizioni sull'articolo 55, comma 5, ed aveva registrato l'unanimità anche all'interno della Conferenza dei Capigruppo. Noi dobbiamo applicare il Regolamento; la *ratio* del contingentamento dei tempi impone il rispetto dell'applicazione dell'articolo 55. C'è un principio di certezza, ma direi anche di rivendicazione quasi morale dell'applicazione dell'istituto che non può essere assolutamente ignorata.

Concordiamo, signor Presidente, con la sua proposta ed esprimiamo la nostra solidarietà in questo momento certamente difficile. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, ritengo che i senatori liberali, in questo caso, abbiano il dovere di sostenere la proposta che ella ha fatto.

In effetti, ci troviamo dinnanzi ad un intrico di questioni regolamentari e di questioni politiche. Ci troviamo di fronte ad un tempo insufficiente dato al Senato, perchè la Camera ne ha preso troppo. Ci troviamo dinanzi ad una minoranza – non è mancanza di rispetto chiamare minoranza quella che lo è – che si trova di fronte ad una maggioranza che abbraccia quasi tutto il Senato, anche se in questo momento una parte di quella maggioranza si è dissociata, ma solo fino a un certo punto.

In queste condizioni noi non possiamo dare una prevalenza pura e semplice alla lettera del Regolamento, senza tener conto del significato di quel Regolamento, e del quadro politico in cui esso si inserisce.

Per queste ragioni – ripeto – noi appoggeremo la proposta del Presidente.

BOSSI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Bossi, per fatto personale, *ex* articolo 87, lei può prendere la parola alla fine della seduta.

BOSSI. Allora domando di parlare sulla proposta che lei ha avanzato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, ritengo che quella di oggi sia una scelta difficile, perchè si rischia di imboccare una strada pericolosa di cui un giorno il Parlamento potrebbe pentirsi.

Per quanto inerente possa essere il discorso del senatore Mancino, vorrei sottolineare che non era possibile che dalla Commissione o dai Capigruppo, il Capigruppo del Movimento sociale potesse sapere che io avrei presentato 200 emendamenti lunedì mattina.

Pertanto quel che è stato detto da Mancino non è credibile. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di passare immediatamente alla votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, previa dichiarazioni di voto.

È approvata.

Poichè la proposta è stata accolta, dobbiamo passare alla votazione finale.

Ricordo che al termine delle dichiarazioni di voto deve essere votato sia il disegno di legge di conversione del decreto al nostro esame, sia il provvedimento relativo alle elezioni senatoriali in Alto Adige.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti per il preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento, in quanto dovrà essere effettuata una votazione a scrutinio simultaneo con procedimento elettronico.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 5.

*(Comunicazioni agli interessati
e norme in materia di tutela giurisdizionale)*

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonchè quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione.

Articolo 6.

(Iscrizione anagrafica)

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del

patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonchè di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione nè il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore

del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

Articolo 9.

(Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del

relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente

decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni)

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro

posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei Paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

Articolo 11.

(Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.

Articolo 12.

(Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione)

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonchè di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Il voto dei senatori comunisti a favore di questo provvedimento vuole essere in primo luogo una sottolineatura del valore politico, ma anche umano e sociale, che ha un'assunzione collettiva di responsabilità di una larghissima maggioranza di questa Assemblea, come già è avvenuto alla Camera dei deputati, rispetto ad un grande fenomeno della nostra epoca quale l'immigrazione di tanti cittadini extracomunitari nel nostro paese.

Ma in pari tempo - vogliamo sottolinearlo con forza - questo nostro voto a favore vuole porre in evidenza il nostro impegno e la nostra volontà di batterci nel paese per una applicazione piena, rapida ed efficace di tutte quelle norme (penso, ad esempio, alla parte relativa all'asilo politico, ma non solo a questo) che ci sembrano di particolare urgenza.

Consideriamo il nostro voto a favore del provvedimento anche come una sottolineatura del fatto che questo decreto costituisce, per così dire, un ponte necessario ma davvero non esaustivo rispetto agli ulteriori provvedimenti tesi a dare, da un lato, una soluzione organica all'ingresso dei cittadini extracomunitari nel nostro paese ma, dall'altro e nel contempo, per non dire soprattutto, a rendere organica ed efficace una politica dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo per quanto riguarda l'attività diretta del nostro paese e i nostri impegni nella Comunità europea.

Vorrei infine rilevare che, come tutti abbiamo constatato fin dal primo momento, ma soprattutto in questa ultima fase del dibattito, la discussione sul merito del provvedimento si è intrecciata con complesse questioni regolamentari che per larga parte sono apparse, e in realtà lo sono state, tali da avere preso il sopravvento rispetto alle norme stesse.

Sono questioni su cui, a mio avviso, dobbiamo riflettere, che riguardano le condizioni concrete di esame dei decreti-legge, condizioni che bisogna realizzare rispetto ad una effettiva parità tra i due rami del Parlamento; ma mi sia consentito di far rilevare, onorevoli colleghi, poichè pende nel nostro programma dei lavori la discussione sul bicameralismo, che esse meritano una riflessione da parte di noi tutti in relazione non solo ai regolamenti, ma anche all'operatività concreta del bicameralismo così com'è oggi nel nostro paese.

Con queste che non vorrei definire riserve ma sottolineature relative al cammino ulteriore nella materia del decreto e nelle riforme istituzionali, ribadiamo il nostro convinto voto a favore del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, l'Italia detiene tra gli Stati più industrializzati, il *record* di disoccupazione con una forte differenza tra Nord e Sud. In particolare, al Nord la disoccupazione si è ridotta al 6,9 per cento (5,9 per cento in Lombardia, per la precisione); al Sud si è arrivati al 20,6 per cento (26,9 per cento in Calabria).

Possiamo dire quindi che al Nord si è prosciugato il serbatoio di manodopera e la produzione comincia a trovare un ostacolo proprio per tale motivo, una situazione opposta, quindi, a quella che si ha nelle regioni meridionali, dove la politica di sprechi e di clientele della partitocrazia ha dissipato le risorse che avrebbero dovuto innescare nei decenni scorsi un adeguato sviluppo industriale nel Meridione, che invece non vi è stato.

Il buon senso suggerirebbe di fare piazza pulita degli errori, delle pastette e delle mafie del passato e, attraverso una seria programmazione ed investimenti che vadano veramente a buon fine, creare nuovi posti di lavoro nel Sud. Invece che fa il Governo? Ricorre ad un provvedimento di urgenza con dietro l'alibi di fare uscire dalla clandestinità gli immigrati, mira invece a predisporre i cosiddetti flussi programmati dal Terzo Mondo per fornire di manodopera l'industria del Nord; solo che questa volta i flussi di immigrati sono molto eterogenei rispetto alla popolazione dello Stato e i cittadini si schierano contro la grave decisione del Governo. I cittadini sanno che le immigrazioni dal Terzo Mondo porteranno fatalmente alla nascita dei ghetti in cui la unica legge sarà appunto quella delle occupazioni abusive, degli spacciatori di droga, del *racket*. I cittadini sanno che le immigrazioni di colore non sono integrabili nella nostra società. E se non ci sarà la possibilità di integrazione per questa immigrazione a casa nostra, le conseguenze per la nostra società saranno gravi perchè dalla coesistenza di due mondi così diversi nello stesso ambiente si genereranno fatalmente gravi tensioni sociali che faranno sentire alla gente come lo Stato autoritario sia l'unica mediazione, l'unica garanzia possibile, se volete il male minore per far fronte alla situazione di violenza che si sarà venuta a creare.

Per questo i cittadini non vogliono l'apertura selvaggia delle frontiere, non vogliono una legge come quella che sta per essere approvata, caotica e confusa, in definitiva un avallo, un mezzo per legalizzare tutto e il contrario di tutto. Noi denunciemo la falsità e l'ipocrisia di certe carità interessate ad ottenere «serve e servotte», camerieri e campanari, operai pronti a svolgere le più svariate mansioni a qualsiasi condizione. Non c'è alibi che tenga: la conversione di questo decreto-legge non rappresenta nemmeno un gesto di carità che serva a mettere a posto la coscienza, ma è una scelta lucida di chi ha interesse a normalizzare la nuova tratta degli schiavi. Mi riferisco a ciò che ho sentito ieri mattina da un parlamentare della Democrazia cristiana che, con espressioni cupamente razziste, ci spiegava i vantaggi che la nostra società avrebbe ottenuto importando manodopera dal Terzo Mondo: «È gente adulta - diceva - sono già formati e non dobbiamo spendere

niente per la loro formazione». Io dico che il punto è proprio questo: noi con l'immigrazione portiamo via i migliori, spesso la classe dirigente indispensabile per far decollare quei paesi. Il collega democristiano si renda conto che il problema dello sviluppo in Africa è che manca la manodopera e che, favorendo l'immigrazione, si favorisce nei fatti la desertificazione di quel continente. Se il collega democristiano intendesse veramente aiutare l'Africa e i suoi abitanti saprebbe che dovremmo essere noi a trasferirci, a diventare emigranti recandoci in quei paesi per contribuire al loro decollo economico.

Dietro a questo decreto-legge c'è la volontà della Confindustria, dei sindacati, c'è la volontà di quelle correnti affaristiche, religiose a parole, che si prestano sollecitamente a far da mediatrici ai grandi interessi. Ebbene, a questi signori io dico che alla loro difesa d'ufficio di questa sanatoria manca una strategia globale nei confronti dello sviluppo del Terzo Mondo. Non possiamo accettare una logica legislativa che ci faccia guardare solo all'emergenza! Quello dell'emergenza può essere un problema della Caritas, che in fondo vive sulle emergenze, non un problema di un Parlamento che ha delle responsabilità che impongono la ricerca di soluzioni razionali, legittime e costituzionali, soluzioni che debbono essere espressione della volontà popolare, cioè del fondamento del potere legislativo stesso nel Parlamento. Altro che pensare di venire prima del paese reale, come diceva un senatore del Partito socialista italiano nella seduta di ieri in questa Aula! Questa sanatoria rappresenta il fallimento anche delle politiche di cooperazione tra paesi industrializzati e paesi del Terzo Mondo, il fallimento della legge n. 49 del 1987 che prevede un'erogazione pari a 6.600 miliardi all'anno per lo sviluppo di questi paesi.

Signor Ministro, mi sa dire come mai è proprio dai paesi in cui inviamo maggiori sovvenzioni che provengono i clandestini? Signor Ministro, non le vengono sospetti circa la resa della cooperazione bilaterale e multilaterale? Ho il sospetto che negli investimenti in paesi come l'Egitto e la Tunisia, considerati prioritari nell'ambito delle aree geografiche di seconda linea, la cooperazione agisca forse nel senso di fare investimenti produttivi che abbiano riflessi immediati più per noi, magari per le nostre agenzie di viaggio, che per il Terzo Mondo. Signor Ministro, viene il sospetto che qualcuno degli organismi internazionali a cui affluiscono i finanziamenti per la cooperazione sia, ad esempio, coinvolto nel traffico dei clandestini verso l'Italia.

Non ci sono quindi le catastrofi, la fame, le guerre e le persecuzioni dietro i clandestini provenienti dal Terzo Mondo: c'è stato per anni molto probabilmente un disegno lucido che mirava a porre il paese davanti al fatto compiuto, alla necessità di fare una serie di sanatorie (perchè questa non sarà l'unica, o per lo meno non sarà l'ultima, visto che una è già stata fatta) per arrivare finalmente al punto al quale si voleva arrivare: quello dei flussi programmati, dell'immigrazione forzata, del nuovo schiavismo. Dietro l'immigrazione dal Terzo Mondo ci sono i finanziamenti dei sindacati per organizzare sindacati «africani» per l'addestramento professionale, sindacati che finora hanno saputo solo rilasciare stantie dichiarazioni sul rapporto Nord-Sud e incassare i «dané», i soldi.

Quindi, un no deciso alla conversione in legge del decreto, un no che indirizza e impegna la lotta autonomista e federalista europea a unirsi, a potenziarsi per scegliere, per diventare lo strumento che impedisce che i partiti possano agire contro la volontà popolare e per lottare contro lo Stato centralista che da oggi diventa responsabile anche di razzismo totale contro l'uomo.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, penso che questo provvedimento fosse necessario, anche se alla fine non si è rivelato all'altezza delle aspettative. Dico questo perchè anche noi del Senato avremmo potuto dare un contributo che ritengo avrebbe ulteriormente migliorato il lavoro della Camera dei deputati.

Con questo provvedimento rispondiamo ad una domanda vera e al determinarsi della situazione creatasi in Italia e nel mondo. Eravamo uno dei pochi, forse l'ultimo paese in Europa a non avere una normativa specifica.

La gente vera, gli immigrati, di colore e non, quelli che arrivano dall'Est e che vivono e lavorano nel nostro paese, o che vi vivranno e lavoreranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni, fanno ormai parte della nostra società. Quindi, devono condividere problemi, risorse, ma anche affermazioni. Devono anche condividere i diritti fondamentali che si riconoscono ai cittadini italiani. È una questione di civiltà. Diversamente, saremmo in fondo all'elenco dei paesi civili e non al settimo posto tra i paesi industrializzati.

Mancavamo di una normativa e ora l'abbiamo, anche se essa è perfettibile. Dovevamo affrontare la questione e l'abbiamo fatto. Si tratta di una assunzione di responsabilità. Poche volte il Governo ha fatto atti compiuti e pochi sono stati i momenti di assunzione di responsabilità. Certo, ora si tratta, per il Governo, di agire di conseguenza, di superare ritardi, di verificare le cose vergognose che succedono in questo paese. In questo senso il vice presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno, l'intera struttura dello Stato devono attivarsi affinché non succeda più ciò che succede in Puglia, in Campania o nelle campagne del nostro paese, dove si utilizzano gli immigrati di colore e non, nello stesso modo in cui si utilizzavano i braccianti del Sud negli anni neri e pesanti, con il lavoro nero, senza denunciare la mano d'opera, senza denunciare le loro condizioni.

Pertanto, è importante che si sia fatta la legge, ma è importante anche che si mettano in moto i meccanismi di controllo affinché, una volta fatta la legge, non si attivi un meccanismo perverso.

Ci sono questioni che ho sollevato ieri e che ripropongo oggi al Vice presidente del Consiglio, ai signori del Governo e ai colleghi tutti. C'è il problema di migliorare nei prossimi mesi il concetto di asilo politico e quindi di rifugiato; c'è il problema di superare i ritardi burocratici che il nostro paese frappone; quando parlo del nostro paese mi riferisco agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato, alle prove di presenza, a tutte le difficoltà che vengono interposte all'interpretazione

differenziata da questura a questura, da prefettura a prefettura, perchè solo se riusciamo a mettere in moto un meccanismo serio, allora anche la stessa legge potrà essere gestita in modo serio.

Con queste brevi considerazioni, riconfermo il mio voto positivo.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, tutto quanto è avvenuto nel paese e anche in quest'Aula (con episodi certamente poco edificanti e che scarsamente si collocano nella tradizione del Senato) tutte le polemiche, tutte le distorsioni e tutta la demagogia che è stata fatta attorno a questo decreto derivano, a nostro avviso, da un peccato originale che grava sul decreto stesso. Un peccato originale che non è di natura biblica ma, mi consenta il Vice presidente del Consiglio, è di natura governativa: il decreto è stato presentato all'opinione pubblica - e non è tutta colpa del Governo ma certamente molto ha concorso anche la stampa - come una vittoria dei principi umanitari, dei principi della solidarietà, un decreto di grande avanzamento sociale, mentre in realtà a nostro avviso è stato necessitato da uno stato di fatto esistente; è un decreto che da un certo punto di vista attesta una sconfitta delle strutture dello Stato, che non sono state in grado di controllare un fenomeno massiccio qual è quello dell'immigrazione di massa caratteristica di una società moderna.

Di questo mi sembra che lo stesso Vice presidente del Consiglio in Commissione e in Aula, con molta onestà intellettuale, abbia dato atto. Lo Stato non ha saputo arginare questa immigrazione di massa e non ha neanche saputo dare a questi immigrati delle strutture ricettive, delle condizioni sociali ed economiche degne di una nazione civile.

La situazione a questo punto sta sfuggendo di mano: vediamo tutti quanto sta succedendo, qual è la miseria, lo sfruttamento, le abiezioni morali e fisiche cui sono sottoposti questi immigrati, qual è l'incidenza e l'invadenza della droga e della criminalità in questo tessuto.

Un esercito di clandestini ha invaso l'Italia; non sappiamo chi sono, quanti sono, cosa fanno, dove stanno; a questo punto che altro si doveva fare? Certo nessuno può pensare di mettere in catene oltre 1.200.000 immigrati (non sappiamo quanti sono, le stime dicono così) e istituire delle tradotte per riportarli nei loro paesi d'origine in condizioni di cattività; nessuno può pensare questo. Allora bisogna riconoscere che siamo in uno stato di necessità e che l'unico modo per far emergere questa realtà sommersa non può essere altro che una sanatoria, quella che stiamo concedendo, attraverso la quale speriamo di riuscire a sapere esattamente quanti sono.

In realtà il percorso non era facile perchè il decreto si muove sul filo di un precario e forse impossibile equilibrio tra il rispetto dei sacri principi universalmente conclamati, i principi umanitari recepiti dalla nostra Costituzione, e la loro applicazione pratica. Molto spesso siamo portati a fare della retorica sui principi e di questa poi ci troviamo ad essere prigionieri: chi si sente di negare che l'Italia è un paese che

costituzionalmente deve prestare solidarietà a chi ha bisogno, anche di altri paesi, soprattutto a chi è privato della libertà politica o addirittura della libertà personale? Ad un certo momento, però, quando dobbiamo attuare praticamente questi principi ci troviamo di fronte alle difficoltà che oggi stiamo constatando.

Se avessimo presentato questo decreto nei suoi termini giusti, di adeguamento ad uno stato di necessità, probabilmente la gente avrebbe capito; poi si sono aggiunti anche degli annunci forse troppo zelanti (soprattutto niente zelo!) e oggi i cittadini italiani sono convinti che daremo in via prioritaria la casa a questi immigrati; lo vorremmo fare ma non è vero, però nella gente si è radicato questo convincimento da cui sono nati tutti i guai che abbiamo visto, le demagogie, le speculazioni e tutto quanto abbiamo notato in quest'Aula.

Quindi, certamente daremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Certo, vorremmo che si facesse qualcosa in più, vorremmo che da un certo punto di vista una volta che tutto questo sommerso viene a galla si pensi poi a che cosa farne, perchè si tratta certamente di un grande problema.

Il dato emerso durante la discussione del provvedimento in sede di Commissione e che è risuonato in quest'Aula è che ad esempio noi non diamo una sufficiente ospitalità agli studenti extracomunitari. Il fatto che l'Italia ospiti meno di 5.000 studenti extracomunitari a fronte dei 140-150.000 ospitati da altri paesi europei è un dato che ci deve far meditare sul tipo di coerenza che noi abbiamo tra le proposizioni di principio e la loro attuazione pratica. Noi vorremmo che si riflettesse meglio su questi argomenti e si facesse quel poco che si può fare nel miglior modo possibile.

E vengo ad un ultimo argomento data la brevità del tempo disponibile. Si tratta di una considerazione fatta su quanto è avvenuto in Aula ed anche su quanto si va ripetendo.

Signor Presidente, noi siamo rimasti molto imbarazzati anche in relazione all'ultima decisione adottata, anche se riconosciamo la saggezza della sua interpretazione. Ciò è avvenuto perchè siamo un ramo del Parlamento che per tradizione si sente responsabile anche per quella parte che non è sua. Quello che più mi dispiace è che questo senso di responsabilità viene interpretato dall'altro ramo del Parlamento come una supina acquiescenza delle sue decisioni.

Abbiamo modificato il nostro Regolamento per l'esame dei decreti-legge, e non è la prima volta. A tal proposito, ricordo il famoso precedente di Montalto di Castro, ad esempio, allorquando ci siamo trovati ad esaminare dei provvedimenti che pure avrebbero avuto bisogno della nostra particolare attenzione ed invece sono stati esaminati in circa una giornata.

Riteniamo che il nostro dovere nei confronti della nazione non sia solo quello di far presto, signor Presidente, perchè noi abbiamo anche altri doveri. Abbiamo il dovere principale di concorrere a porre in essere delle leggi di cui siamo convinti. A tale riguardo non possiamo onestamente dire di essere profondamente convinti della legge che oggi stiamo varando perchè non abbiamo avuto il tempo di esaminarla. Siamo stati costretti ad operare nelle condizioni che abbiamo riscontrato, non approfondendo i temi e quindi non compiendo, in fondo, del tutto il nostro dovere.

Quindi, riteniamo di dover avanzare la seguente proposta: bisogna riconsiderare l'opportunità di continuare a mantenere in essere un Regolamento, qual è quello che noi abbiamo, sino a quando l'altro ramo del Parlamento non si sarà adeguato, perchè altrimenti non riusciremo a rimuovere questo laccio, questo cappio che ci siamo messi addosso, che fa sì che non possiamo compiere fino in fondo il nostro dovere.

Concludendo, si deduce dal mio intervento che ovviamente il Gruppo socialdemocratico esprimerà, pur con qualche disagio, un voto favorevole a questo provvedimento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor vice Presidente del Consiglio, colleghi, non succede spesso che il Gruppo federalista europeo ecologista voti nel suo insieme a favore di un provvedimento legislativo; questa è una di quelle circostanze eccezionali. Insieme ai colleghi Spadaccia, Corleone, Strik Lievers, Mariotti e Petronio, voteremo insieme, convinti, a favore della conversione in legge di questo decreto-legge, perchè riteniamo che si tratti di una normativa di civiltà giuridica e di giustizia sociale.

Sul piano procedurale abbiamo avuto dei dissensi; non accettiamo questo monocameralismo di fatto con il Senato ridotto ad una camera di registrazione. Nutriamo forti perplessità sulle decisioni regolamentari assunte, ma ora è giunto il momento di esprimere la nostra posizione nel merito del provvedimento.

Riteniamo che questo sia un provvedimento evidentemente non perfetto, sicuramente perfettibile, che richiederà un'altra serie di iniziative legislative, politiche e amministrative da parte del Governo, del Parlamento e di tutti gli altri organi dello Stato, ma che sia l'inizio di una realizzazione positiva per affrontare il problema dei cittadini extracomunitari e apolidi.

Non abbiamo affatto condiviso, pur rispettandone tutte le prerogative regolamentari, l'ostruzionismo del Movimento sociale, la posizione della Lega lombarda e, sia pure differenziandole nel giudizio, anche le posizioni assunte dal Partito repubblicano. In particolare, le posizioni ostruzionistiche espresse in quest'Aula non possono affatto richiamarsi ai principi dell'autonomismo, del federalismo, non possono citare Cattaneo quando poi in realtà sollecitano gli istinti più chiusi, xenofobi e nazionalistici in un mondo che invece si apre sempre di più, che è sempre più unito e che evidentemente comporta un governo delle trasformazioni, un governo dei flussi migratori, un governo della società e dello Stato che si trasforma. In realtà noi abbiamo avuto a confronto in quest'Aula e fuori di quest'Aula due culture, due concezioni della società, due concezioni dell'Europa, dei rapporti tra Nord e Sud del mondo, ma anche, e in particolare in questi mesi, tra Est e Ovest nell'Europa. E non dimentichiamoci (chi vi parla ha avuto un padre che è stato emigrante e molti forse in quest'Aula l'hanno avuto) quali sono state le vicende storiche nel nostro paese rispetto alle migrazioni

storiche del nostro paese. Noi affermiamo, e l'affermiamo non ingenuamente, non mitizzando una società civile tutta buona e santa, estranea al *virus* del razzismo che non esiste (perchè questi problemi anche nella nostra società civile esistono, ma il ruolo delle forze politiche è di assumere l'iniziativa per cambiare, per sconfiggere le tendenze che ci sono) una cultura di Governo basata sul principio della tolleranza, del rispetto delle diversità e differenze, in una società che certo non è facile definire multi-etnica, multiculturale e multirazziale; non basta dire questi aggettivi sacrosanti perchè come se si avesse una bacchetta magica - non ce l'ha il Governo, non ce l'abbiamo noi - questi principi si possano affermare, ma sono principi che vanno affermati e tradotti anche in legge e in provvedimenti amministrativi, proprio perchè si possa arrivare a costruire una società come questa che non sarà facile costruire nè in Italia, nè in Europa, nè in nessun'altra parte del mondo.

Affermiamo positivamente il ruolo che le associazioni del volontariato hanno avuto in questa vicenda perchè ingiustamente sono state calunniate ripetutamente in quest'Aula. Affermiamo il fatto che la carenza più grossa che si verifica, come è stato sottolineato, è quella da parte di uno Stato che nel suo insieme non è sicuramente oggi in grado di affrontare questa sfida. Ma se mai lo Stato non si pone sul piano legislativo e sul piano amministrativo il problema, l'intento, la decisione di affrontare positivamente questa sfida, mai questa si realizzerà positivamente. Nessuna bacchetta magica, insisto, ma volontà politica, decisione legislativa, copertura amministrativa delle leggi che si fanno e che molte volte purtroppo mancano di una adeguata realizzazione amministrativa. Guai a ridurre il problema dei cittadini extracomunitari, come qualcuno ha fatto anche nell'interno della maggioranza, ad un problema di devianza, di illegalità, di criminalità, come se i cittadini italiani non avessero al loro interno problemi di devianza, di criminalità e di illegalità.

Questi sono problemi reali ma che vanno affrontati nel loro insieme senza demonizzare o penalizzare qualcuno soltanto perchè ha un colore diverso della pelle, o perchè ha un'estraneità nazionale diversa dalla nostra. Bisogna in particolare arrivare a dare attuazione all'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto d'asilo; questa legge da questo punto di vista è radicalmente insufficiente, anche se abbiamo preso atto (e speriamo che ne consegua l'impegno dell'assunzione positiva dell'ordine del giorno che noi ed altri abbiamo presentato) della definitiva cessazione della riserva geografica, e come non sarebbe stato possibile con quello che sta avvenendo nell'Est europeo! Richiediamo al Governo di garantire sul terreno amministrativo un comportamento omogeneo e garantista da parte delle questure, anche in rapporto con gli enti locali e con gli organismi sociali che di questo si interessano, perchè credo che il Vice presidente del Consiglio sappia che le maggiori difficoltà in queste settimane si sono verificate anche nella disomogeneità di applicazione delle norme di questo decreto; ma è anche questa una sfida che in questo caso sul piano amministrativo va affrontata.

Riteniamo per concludere che al centro di questa vicenda ci sia veramente il rapporto tra primo mondo, a cui noi apparteniamo, e in cui non possiamo ritenerci assediati e chiusi in una cittadella sempre

più stretta intorno a cui tutto il resto del mondo si stringe, e terzo e quarto mondo e, per quanto riguarda l'Europa, fra l'Europa dell'Ovest e quella dell'Est.

La sfida principale, onorevole Martelli, lei lo sa, sarà proprio sulla questione dei flussi programmati; sarà su quel terreno che si aprirà il confronto, non solo in termini di numeri, ma in termini di capacità di risposta istituzionale, economico-sociale e culturale da parte di tutte le articolazioni dello Stato e della società civile. Senza un ruolo di protagonista anche della società civile, questa vicenda, questa sfida della società multietnica, multirazziale e multinazionale non si potrà realizzare.

Abbiamo affrontato nel nostro paese il problema di piccole minoranze etniche e sappiamo quanti problemi hanno comportato e tuttora comportano. Oggi abbiamo di fronte una sfida di portata assolutamente più ampia, rispetto a cui le difficoltà che i repubblicani - per esempio - hanno sollevato esistono, ma una forza politica di Governo dovrebbe avere la capacità, di fronte alle responsabilità ed ai problemi, alle carenze e agli ostacoli esistenti, di dare una risposta in positivo come Governo e come Parlamento.

In questo senso, riteniamo che tutta la vicenda che in anni passati in particolare i miei colleghi radicali - ed io con loro - hanno sottolineato in tema di cooperazione internazionale allo sviluppo e di lotta contro lo sterminio per fame nel terzo e nel quarto mondo, che tutta questa dimensione della politica internazionale del nostro paese ritorni oggi di drammatica e assoluta attualità. Se si vuole essere coerenti, è necessario dire che il problema non è soltanto la regolamentazione dei flussi migratori in arrivo nel nostro paese, ma sta nella progressiva risoluzione delle cause delle emigrazioni che si verificano nei paesi del terzo e quarto mondo. Questa vicenda, questo impegno oggi riassumono una portata storica ed una validità politica ancora più ampia rispetto al passato.

Nella consapevolezza quindi che questo provvedimento è certo ancora insufficiente e limitato, ma assolutamente necessario, positivo e da condividere e soprattutto per il quale dobbiamo creare condizioni di adeguata realizzazione, confermo il voto positivo del Gruppo federalista europeo ecologista. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, signor Vicepresidente del Consiglio, onorevoli colleghi, dobbiamo prendere atto che al Senato non è stato possibile migliorare il decreto che la Camera ci ha trasmesso appena due giorni prima della sua scadenza. Da più parti, anche dal Vice presidente del Consiglio, è stato lamentato che il poco tempo disponibile ha costretto a fare del provvedimento per l'immigrazione extracomunitaria un provvedimento bloccato, non emendabile. Se questo tempo ci fosse stato accordato, il Governo avrebbe avuto maggiori difficoltà ad opporsi alla ricerca di un testo migliore e lo stesso

relatore - il collega Guizzi - per gli accenni che ha fatto e (sono sicuro) per la sua onestà intellettuale, avrebbe prospettato l'opportunità di qualche miglioramento.

Proprio per la profonda convinzione, che è in noi, della necessità e della bontà della doppia lettura della legge e del mantenimento del bicameralismo paritario (un principio che qui al Senato vogliamo tenere alto), abbiamo fatto presente che, qualora l'altro ramo del Parlamento dovesse continuare a privarci dei tempi di cui abbiamo bisogno per esercitare la nostra funzione di esame, di approfondimento e di correzione dei disegni di legge, non dovremmo rimanere legati ad un Regolamento che gioca a nostro danno, almeno per il tempo necessario affinché la Camera si metta in pari con noi in un rapporto di scambio paritario. In fondo, in questi due giorni siamo stati portati a discutere più del Regolamento che del merito del decreto.

Di cosa abbiamo discusso, infatti, in questi due giorni? Di Regolamento. Per noi repubblicani invece il punto di discussione era il decreto: bisognava tentare di fare qui la migliore legge possibile e tentare di correggerla finché si era in tempo. Era questo lo scopo, anche nel tempo ristretto che avevamo di fronte.

Ci si accorgerà, onorevoli colleghi, dell'errore che qui è stato fatto questa notte ed oggi in ordine al modo in cui è stato discusso tale problema. Ci terremo un brutto decreto e per di più abbiamo logorato e scalfito l'immagine del nostro Senato.

Non ho mai consentito che in questi due giorni una voce repubblicana si inserisse in un ostruzionismo fatto in questo modo; non l'ho mai consentito.

BERLINGUER. Lo avete fatto alla Camera.

GUALTIERI. Neppure alla Camera abbiamo fatto ostruzionismo. Sul decreto la domanda che ci siamo rivolti e che abbiamo rivolto ai colleghi in questi due avarissimi giorni è la seguente: la Camera ha migliorato il progetto che le era giunto dal Governo? Sì o no? Noi diciamo che il testo è stato migliorato proprio perchè a questa battaglia noi repubblicani abbiamo dato un contributo che ci è stato riconosciuto. Avremmo voluto che ciò avvenisse anche al Senato, cogliendo la seconda opportunità. Ci siamo invece imbattuti in un doppio ostruzionismo del Governo e del Movimento sociale italiano.

Onorevole Martelli, vede la differenza tra il testo di partenza ed il testo di arrivo del suo decreto? Vi è una differenza e questo lei dovrebbe riconoscerlo. Infatti questa differenza esiste e si identifica con il miglioramento del testo. Certo la Camera in alcune parti ha anche peggiorato il decreto, non l'ha soltanto migliorato. Ma proprio perchè è accaduto questo, qui al Senato dovevamo tentare, con l'aiuto del Governo, di ripristinare le parti buone che erano state cancellate alla Camera per reinserirle nel decreto. In questa sede avremmo potuto farlo a larghissima maggioranza.

Le garantisco, onorevole Martelli (visto che lei ieri in chiusura ha ricordato una cosa che mi è dispiaciuta), che il segretario del mio Partito, onorevole La Malfa, non mi avrebbe mai dato ordini diversi; d'altra parte non ha questa abitudine. Io non ho mai ricevuto da lui

buste chiuse da aprire in alto mare, come avviene per i comandanti dei sommergibili. Il Gruppo repubblicano ha sempre agito in perfetta autonomia.

Noi continuiamo a sostenere che la sanatoria anticipata è l'errore di fondo di questa legge. Lei, onorevole Martelli, a questo errore è rimasto aggrappato come quegli alpinisti che in parete non riescono ad andare più nè avanti nè indietro. Continuiamo inoltre a sostenere che il ricorso al TAR e al Consiglio di Stato che interrompe i provvedimenti di espulsione degli irregolari sia un'assurda via giudiziaria utilizzata per avere una sanatoria nella sanatoria. Sono infondate le nostre preoccupazioni?

Non l'ho voluto fare ieri perchè non volevo che si aggravasse con considerazioni esterne questo nostro dibattito, ma voglio ricordare ora che le nostre sono le stesse preoccupazioni del commissario italiano alla CEE Carlo Ripa di Meana, il quale ha affermato: «Come socialista io dissento completamente dalla linea di quei compagni che hanno impugnato la bandiera della sanatoria». Lo stesso problema sta a cuore a noi. Egli poi ha aggiunto: «Il problema va al di là dell'attualità ed è colossale e va affrontato facendo prova di realismo, come fecero a loro tempo i socialisti in Francia o come suggeriscono di fare in Germania i socialdemocratici del probabile candidato alla Cancelleria, Oskar Lafontaine, che ha posto addirittura il problema dell'incapacità della Germania federale di assorbire le ondate di immigrazione dalla Germania orientale. Ci vuole realismo, un realismo basato su fatti concreti. Invece per ora sembrano prevalere false profezie di felici società multietniche, multirazziali e multireligiose.

Preoccupazioni simili le abbiamo anche noi e credo che avevamo il diritto di esprimerle in quest'Aula.

Lo abbiamo fatto cercando di discutere il merito del problema. Mi si darà atto, onorevoli colleghi, visto che qui si parla di ostruzionismo o di miglioramento della legge, che lunedì pomeriggio, in 1ª Commissione, dove si è esaminato il provvedimento, sono stato solo, avendo presentato 12 emendamenti, a discutere dalle tre del pomeriggio fino alle 10 di sera, dialogando con il Presidente della Commissione, con il relatore ed anche con il Vicepresidente del Consiglio. Ho fatto ostruzionismo oppure ho sollevato problemi?

Siamo stati chiusi da una maggioranza preoccupata solo di votare comunque il decreto nel testo di un altro ramo del Parlamento, rinunciando così ad esercitare i propri diritti ed i propri doveri.

Esprimiamo quindi, signor Presidente, voto contrario con tranquilla coscienza, anche con dolore, ma con la profonda convinzione di aver raccolto le preoccupazioni del paese che, come partito democratico, crediamo di poter rappresentare, per la nostra tradizione, in modo corretto e in modo responsabile e non di esasperazione sociale o di estremismo razziale. (*Applausi dal centro-sinistra*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. «La povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti. Perciò sono necessari programmi

idonei ad attuare la piena occupazione, in particolare con mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera. Sono inoltre opportune iniziative per promuovere gli spostamenti di capitali e tecnologie, piuttosto che quelli dei lavoratori, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica».

Queste non sono parole di un appello della Caritas o di una Conferenza episcopale, sono parole del preambolo della Convenzione per l'organizzazione internazionale del lavoro n. 143 che l'Italia ha sottoscritto e ratificato con una legge del 1981.

Allora, a me pare che queste indicazioni, questi vincoli internazionali per se stessi danno le coordinate della politica dell'immigrazione e legittimano contemporaneamente lo sforzo apprezzabile dell'impostazione che a questo problema ha dato il decreto-legge al nostro esame, anzi il disegno di legge di conversione così come approvato dalla Camera. A meno che noi non vogliamo assumere l'atteggiamento schizofrenico, piuttosto frequente per la verità dalle nostre parti, di chi da una parte cede facilmente alla retorica solidaristica della giustizia distributiva a livello planetario, magari sottoscrivendo le convenzioni internazionali, e dall'altra smentisce questa retorica con una miope politica pragmatistica di realismo, invocata poc'anzi dal collega Gualtieri. Ma in realtà il pragmatismo, il realismo oggi non sono più, consentitemi, realistici, perchè il pragmatismo invocato dai repubblicani e dai missini non regge, come non ha retto quel pragmatismo canonizzato nell'accordo di Schengen, che è crollato miseramente - l'ho detto e lo ripeto - con il crollo del muro di Berlino. La Germania che aveva sottoscritto quell'accordo ha dovuto disapplicarlo perchè il muro di Berlino era crollato. E in questo stesso momento noi, in nome di un altro pragmatismo, vogliamo erigere un altro muro verso il Sud del pianeta povero e sottosviluppato, ma dobbiamo sapere che questo muro non reggerà perchè esso va contro un carattere strutturale del flusso migratorio del ventesimo secolo che, appunto, ha radici nel differenziale di sviluppo economico del pianeta. Questo è il punto.

Quindi non facciamo appelli così ad una carità pelosa, indichiamo una strada, un percorso di politica realistica.

Ed è per questo che, dopo aver espresso l'apprezzamento a nome della Sinistra indipendente a questo decreto, debbo anche onestamente richiamare uno dei punti più deboli e critici, cioè la programmazione.

La programmazione - l'ho detto in Commissione - non funzionerà nella misura in cui è, come è, una programmazione dimensionata sull'esigenza del mercato interno nazionale che chiede, sì, lavoratori non qualificati, ma che non può ignorare che le cause dei flussi migratori si radicano proprio nelle aree di fuga, in quei paesi del mondo sottosviluppato dove i lavoratori, i cittadini, magari anche quelli di più alto *status* sociale, sono attratti nelle aree metropolitane del Nord proprio dalla voglia di benessere. Questa è la causa strutturale e allora queste politiche dell'immigrazione debbono rinviare ad una più vasta politica di cooperazione internazionale, anzi, di nuovo ordine economico internazionale, cioè ad una politica che non bisogna mai ignorare nel momento in cui si affrontano questi problemi.

Il vice presidente Martelli ha indicato già i punti di progresso di questa normativa. Ho dei dubbi che tra questi punti ci sia il permesso di

soggiorno perchè non credo che questo permesso, per la prima volta formalizzato e regolamentato nella nostra normativa, sottragga alla forza di polizia - come ha detto l'onorevole Martelli - il suo potere discrezionale. In realtà, io temo che ancora la polizia, nonostante il controllo giurisdizionale che opportunamente è stato introdotto sul permesso di soggiorno, utilizzerà il permesso di soggiorno in modo discriminatorio, magari concedendolo o rinnovandolo anche a quel trafficante di droga nella misura in cui quel trafficante diventa un suo confidente. Qui c'è un altro punto delicato su cui conviene riflettere per il futuro, tutti noi, Parlamento e Governo.

Per finire, il settore dei rifugiati politici è sicuramente un settore in cui, finalmente, dopo 40 anni, abbiamo fatto quel passo avanti doveroso che l'articolo 10 della Costituzione ci imponeva, cioè il superamento di quella clausola di riserva geografica. Però, ripeto, è necessario definire meglio il presupposto oggettivo dell'asilo politico, perchè la Convenzione di Ginevra da questo punto di vista è superata e ritengo che bisogna definire meglio, o rendere meno rigidi, i presupposti soggettivi dell'asilo politico. Tutti sappiamo che colui che fu un profugo politico fugge senza mezzi economici, senza utilizzare i canali di comunicazione regolari, un regolare contratto di trasporto; fugge in condizioni disperate dalla morte, per cui non possiamo pretendere per questi profughi politici gli stessi requisiti di documento di regolarità di ingresso che chiediamo per gli immigrati economici. È questo un altro punto fondamentale che dovrà essere posto a base della futura legislazione in materia.

Allora, per concludere, la Sinistra indipendente dice sì, ma indica già con questi appunti critici al Governo e al Parlamento i limiti e i punti deboli del decreto-legge, perchè interventi futuri possano finalmente dare al nostro paese una legislazione degna della civiltà di cui troppo facilmente meniamo tutti vanto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Vice presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica, votando nel giorno delle ceneri e accingendosi a salvare in «zona Cesarini» la conversione in legge di alcune incongrue norme riflettenti i rifugiati e l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato italiano - ci duole doverne prendere atto - offre avvilente prova di inutilità, della sua effettuale inanità. I senatori, alcuni di loro, pochissimi tra loro, hanno avuto modo di sfogliare appena, nel brevissimo e rapidissimo volgere di meno di 48 ore, davanti alla 1^a Commissione permanente e in quest'Aula, il testo licenziato, dopo tribolazioni assai sofferte, dalla Camera dei deputati. A questo ramo del Parlamento è stato demandato soltanto il miserevole compito di porre su detto testo lo spolverino, di spargere su di esso le ceneri: siamo stati costretti a recitare malissimo una pessima e scontatissima commedia che si sta concludendo in maniera assai penosa.

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, per imposizione delle componenti la claudicante coalizione governativa, meno una che a sua volta è interessata succube delle altre, al fine di porre provvisorio riparo all'avanzato stato di scollamento e di collasso dello *staff* di Palazzo Chigi, avrebbe dovuto essere convertito in legge a scatola chiusa, senza che alcuno potesse osare il minimo tentativo di apportare la più marginale delle modifiche al verbo dell'altro ramo del Parlamento. Il Senato della Repubblica è stato chiamato ad assolvere - e con mera mortificazione sta conclusivamente assolvendo - una funzione prettamente notarile e, come se fosse costituito da persone abuliche e incapaci di intendere e di volere, subisce il *diktat*.

Nessun «guizzo» da parte dell'illustre relatore, che moltissime volte ed in numerose occasioni, in quest'Aula e fuori di qui, abbiamo apprezzato per l'eccelsa dottrina che lo distingue e per l'appassionata dedizione che è solito elargire ai lavori ed al prestigio di questo ramo del Parlamento. Egli ci ha scodellato - è stato costretto a farlo - in tempi supersonici una relazione introduttiva asettica, cronicistica e protocol-lare, riproducendo per buona parte l'intitolazione dei singoli capi del testo legislativo e alla fine ha dato luogo a una cosiddetta replica che - come fanno sbrigativamente alcuni esercenti la professione forense, che nulla hanno da dire o nulla sono in grado di dire - si è tradotta nella timida dichiarazione di insistenza in quanto in precedenza detto o, nel nostro caso, non detto.

A sua volta l'onorevole Martelli per il Governo si è «asilato» con molta sufficienza nella pirandelliana soluzione del «così è se vi pare». Entrambi si sono sbarazzati degli emendamenti con il duplice, coordinato, sillabico ed immotivato «no».

Di fatto il Senato nessun apporto ha potuto e voluto dare al relevantissimo problema degli immigrati, che condiziona notevolmente il presente e maggiormente il futuro nella sua realtà nazionale, storica, culturale, economica, sociale, etnica e sanitaria. Il contingentamento dei tempi si sarebbe potuto contenere nei limiti di qualche minuto: il risultato sarebbe stato identico a quello che ci accingiamo a registrare formalmente.

Il compito precipuo e doveroso della nostra istituzione avrebbe dovuto concretizzarsi nella decadenza del decreto-legge, attese le assurdità, le carenze, le incongruità, le superficialità e le illegittimità costituzionali in esso contenute. La mia parte politica e parlamentare si è indirizzata in tal senso ma la sordità del numero preminente, arrogante ed oppressore ha inteso, e purtroppo tuttora intende, denegare la realizzazione di tale responsabile proponimento. Dopo di che potrei chiudere la presente dichiarazione annunciando il voto negativo e ringraziando, così come affettuosamente ringrazio, i senatori del mio Gruppo parlamentare che dai banchi dell'opposizione hanno contrastato con gli strettissimi mezzi regolamentari utilizzabili la deprecabilissima vicenda con l'animo di servire, con doveroso e fortissimo impegno, con dovuta fermezza e con il senso di responsabilità che non avrebbe potuto mancare e certamente non è mancato, costretti ad abbandonare l'Aula per il discredito inflitto al Senato della Repubblica per la libertà denegata ai parlamentari che rappresentano il popolo italiano in questa istituzione, protestando così contro l'espediten-

te di un contingentamento che ha impedito drasticamente e, riteniamo, illegittimamente e incostituzionalmente l'esame di sette decimi degli emendamenti.

Mi limito soltanto a sottolineare che il testo in votazione merita pieno rigetto perchè è carente di soluzioni e prospettive organiche, programmatiche e razionali. L'opposizione della mia parte politica e parlamentare è stata ed è tuttora volta ad evitare l'incontrollato flusso migratorio che produce lo sradicamento di intere popolazioni dalle loro terre, il fenomeno del sottopagamento della forza-lavoro degli immigrati, lo scatenamento di un nuovo e gravissimo proliferare della criminalità, l'incremento della disoccupazione in danno dei cittadini italiani, l'aggravamento del già assai carente problema abitativo. È da disattendere, poi e preminentemente, il modo con il quale il problema dell'immigrazione in Italia è incongruamente, superficialmente ed irresponsabilmente affrontato in aperta violazione ed in stridente difformità del concreto spirito europeo al quale siamo tenuti a conformarci.

Occorre, quindi, dire «no» alla conversione del decreto-legge ed apprestare un nuovo provvedimento legislativo, che attinga alle esperienze degli altri paesi europei e non vada in direzione opposta a quelle scelte da tali paesi. L'Italia non può essere trascinata in un clima assai pericoloso. Bando, quindi, alla vuota retorica ed alla speculata demagogia che caratterizzano il provvedimento che stiamo per votare.

Necessita evitare una società piena di conflitti razziali. E non ci si accusi di razzismo, che esula totalmente dai nostri proponenti politici, civili ed umani. Agli immigrati vanno assicurati gli stessi diritti degli italiani. Proprio per questo il loro accesso in Italia deve essere selezionato e deve essere idoneamente disciplinato. Il decreto-legge in esame non offre tali irrinunciabili garanzie. In ordine ad esso, pertanto, reiteriamo il nostro rifiuto convinto, fermo e deciso. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, signor Vice presidente del Consiglio, colleghi, un mio illustre concittadino, Gerolamo Frescobaldi, giunto alla fine di un'opera importante che rimane un monumento alla produzione organistica classica scriveva: «Non senza fatica si giunge al termine». Era la soddisfazione di un uomo giusto che sapeva di aver lavorato bene.

Credo che il Parlamento complessivamente possa sottoscrivere questa affermazione di Gerolamo Frescobaldi; si è arrivati ad una conclusione faticosa ma utile.

Come ricordava il relatore in quella sua ampia fotografia, puntuale ed esauriente, siamo partiti da una situazione che vedeva, proprio con la regolamentazione del testo unico di pubblica sicurezza, accrescersi sempre di più situazioni di diffusa iniquità. Ricordava il Vice presidente del Consiglio che con questo decreto-legge si trattava e si tratta di un primo passo nel tentativo di governare i flussi migratori. Se dovessimo

esprimere un giudizio dovremmo dire che si tratta di un provvedimento giusto, ma contemporaneamente di un provvedimento severo. Non vi è nessuna debolezza, non vi è nessun cedimento, ma un tentativo serio ed equilibrato di affrontare un fenomeno che vede l'Italia come ultima tra i paesi occidentali per ragioni che storicamente sono state già illustrate.

A mio avviso, vi è stata una molla che ha affrettato questa presa di coscienza: è stato l'avvenimento luttuoso di Villa Literno, che ha visto il Presidente del Consiglio partecipare a quel funerale, che ha visto il paese prendere coscienza del dramma di molti lavoratori extracomunitari di colore e delle condizioni nelle quali questi uomini erano costretti a vivere.

Credo che vada a merito della classe politica, del Governo e del Parlamento aver assunto un atto di responsabilità, perchè è un atto di responsabilità nei confronti del paese l'aver affrontato questa materia, ponendola all'attenzione del paese e dell'opinione pubblica in un'opera che deve essere anche di informazione e di spiegazione.

Vi sono già dei risultati che ci confortano: l'atteggiamento dei sindacati e degli imprenditori. Leggiamo oggi sui giornali che in una città come Bologna gli imprenditori hanno dichiarato che, ad una prima ricerca, sono a disposizione dei lavoratori extracomunitari 836 posti di lavoro.

Si tratta di un primo passo, ed altri ne potranno essere compiuti per superare quello che il Vice presidente del Consiglio ha posto al fondo della sua relazione, cioè la difficoltà, che già avvertiamo e che rischia di aggravarsi, della convivenza tra culture ed etnie diverse.

Il Vice presidente del Consiglio ha preannunciato l'intenzione del Governo - e credo che questo sia uno dei punti più interessanti - di affrontare in un *work in progress* un insieme di provvedimenti che vanno dall'esame dell'asilo politico, dalla regolamentazione dei flussi, all'accesso all'istruzione e soprattutto a quello che a me pare uno dei problemi di fondo, cioè la regolamentazione necessaria delle strutture troppo fragili di asilo e di accoglienza.

Si è parlato della necessità di fornire mezzi e strutture adeguate e sufficienti alle regioni e ai grandi comuni. Mi permetto di suggerire al Governo un'iniziativa utile e non semplicemente una richiesta di impegno da parte di comuni in un periodo certamente di elezioni: credo che sia utile cominciare a pensare ad una grande conferenza che veda assieme il Governo, il Parlamento, le regioni e le grandi città nell'autunno di quest'anno per affrontare i problemi derivanti dalla debolezza e dalla difficoltà di fornire adeguate strutture di ricovero, di asilo e di accoglienza a partire dal problema della casa. Solo coinvolgendo in modo diretto e penetrante l'insieme delle regioni e delle autonomie locali si potranno avere quelle risposte che il Parlamento può, a mio avviso, dare soltanto parzialmente.

Da parte del Governo, e personalmente da parte del Vice presidente del Consiglio, ritengo che si sia trattato di un impegno difficile e giusto. Il mio Gruppo condivide senza riserve questo impegno e per questo esprimiamo il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

CABRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, signor vice Presidente del Consiglio, colleghi, le tensioni di queste ore hanno posto in evidenza l'esigenza di rimuovere in casi come questo l'ipoteca di una libertà limitata del Senato nel discutere i provvedimenti che giungono dall'altro ramo del Parlamento. Di qui la necessità di una concertazione e di un coordinamento fra i Regolamenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un bicameralismo che oggi è paritario e che tale va mantenuto anche sul piano dei diritti e della dignità delle due Assemblee.

Ci conforta a questo proposito che proprio in questa settimana il segretario del Partito socialista e il Presidente dei deputati democratici-cristiani hanno sollecitato prioritariamente l'adozione di una riforma regolamentare dell'altro ramo del Parlamento. Desideriamo esprimere apprezzamento innanzitutto per quanto questo decreto-legge stabilisce con l'abolizione della riserva geografica per i rifugiati politici. Si tratta della vittoria di un grande principio di civiltà; il diritto di asilo ha segnato il cammino verso la libertà di molti popoli. Anche noi, le forze democratiche di questo paese siamo debitrice al cammino della libertà praticato dagli esuli, dai padri fondatori della democrazia.

Per anni noi abbiamo convissuto con la crescita selvaggia del fenomeno immigratorio, con una pericolosa sottovalutazione del fenomeno e con qualche eccesso di opportunismo, forse anche perchè l'utilizzo di manodopera dei paesi extracomunitari consentiva l'abbattimento surrettizio del costo del lavoro in molte attività produttive, anche dislocate nei paraggi del senatore Bossi. I disagi sociali e le condizioni di vita di questi lavoratori sono clamorosamente intollerabili e questo provvedimento semmai arriva tardi, ma oggi che è arrivato non possiamo che compiacercene. Non siamo trascinati, senatore Covi, nell'approvare questo provvedimento; la storia, la tradizione, la cultura cattolico-democratica, il nostro stesso radicamento sociale renderebbero improbabile un nostro trascinarsi su una materia come questa.

Un'iniziativa legislativa come quella che stiamo per votare serve a fissare regole per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari e non soltanto a sanare il passato, anche se sanare il passato è, in termini di realismo politico, utile, conveniente e serve anche a pagare un debito morale che abbiamo contratto verso questi lavoratori che cercano nel nostro paese una migliore opportunità di vita. Siamo con tale provvedimento sicuramente più vicini all'Europa, se esaltiamo il diritto di cittadinanza dei lavoratori immigrati e se possiamo così porre le premesse per concorrere autorevolmente in sede comunitaria alla cooperazione a una normativa e a misure che aiutino l'inserimento e l'integrazione dei lavoratori nei paesi europei. Una programmazione dei flussi migratori, una politica di regolamentazione degli ingressi non mi sembra possano giustificare allarmismi ed emotività di sapore *rétro*. Guardare all'immigrato del terzo e quarto mondo come portatore di devianze e turbative dell'ordine pubblico è, più che un pregiudizio, l'espressione di una intolleranza, di una chiusura in termini di egoismo sociale. Sappiamo che questo decreto-legge non esaurisce il problema dell'accoglienza ai lavoratori immigrati. Si è aperto un processo verso

l'integrazione sociale e dovremo affrontare altri temi, come ricordava nella sua replica il vice presidente Martelli: dalla qualificazione professionale, all'inserimento in istituti superiori e universitari, al problema dei servizi sociali. Certamente respingendo la tentazione casalinga di rinviare tutto e di non vedere un fenomeno che è già in atto da molti anni in questo paese, noi manifestiamo realismo politico, utilizziamo un capitale di credibilità morale e politica anche per le relazioni internazionali del nostro paese. Viviamo già oggi in una civiltà che è multietnica, multireligiosa e multinazionale. In questa stessa città sede del Parlamento e delle massime istituzioni della Repubblica ogni autunno da alcuni anni dopo l'incontro ecumenico di Assisi voluto da papa Giovanni Paolo II, si riuniscono nella chiesa romana di Santa Maria in Trastevere esponenti di tutte le religioni del mondo per pregare insieme e per affermare un ideale di convivenza comune, di solidarietà e di pace.

Non può essere la paura della diversità quindi ad orientare il futuro della nostra e delle più giovani generazioni. Non ci sono risentimenti da sollecitare, nè difese patetiche da approntare. C'è piuttosto da praticare una cultura della solidarietà, che poi è espressione della cultura della libertà, dell'integrazione tra i popoli, le razze e le culture diverse.

Il Gruppo della Democrazia Cristiana vota a favore, convinto di compiere insieme un atto di riparazione e una prima significativa – anche se limitata – iniziativa verso la razionalità, il governo politico del fenomeno. La sfida del nuovo richiede senso di responsabilità, rinunce a miti e fantasmi di un passato che peraltro non ci appartiene. L'obiettivo cui tendiamo è una società migliore e una convivenza più alta e pacifica (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Onorevoli colleghi, questo decreto che ci accingiamo a votare e per il quale daremo voto favorevole, dà luogo a due rapide considerazioni. La prima riguarda i motivi dell'immigrazione crescente nel nostro paese e in generale in Europa. Non è soltanto una differenza economica (come è stato detto anche oggi) la causa di questa immigrazione, ma è soprattutto una differenza demografica. C'è un aumento continuo e colossale della popolazione, ad esempio, sulla sponda meridionale del Mediterraneo di fronte ad una stagnazione della popolazione sulla sponda settentrionale ed a una diminuzione nel resto dell'Europa, a cominciare dall'Italia centrale e settentrionale. Siamo di fronte ad un fenomeno che dura già da qualche anno. Ricordo di averne parlato con amici parecchio tempo or sono. All'incirca c'erano allora 500-600.000 immigrati, più o meno clandestini, di fronte ad una cifra oggi probabilmente doppia che, fra l'altro, aumenterà ancora.

Non abbiamo la sensazione che questa legge di conversione tenga conto sufficiente delle necessità che si manifesteranno. Perciò esprimo il rammarico di non essere arrivato in tempo a firmare l'ordine del giorno che il Governo – se non erro – ha recepito, nel quale si parla di

ulteriori passi in avanti; passi che ad alcuni potranno sembrare passi indietro e ad altri effettivi passi in avanti, ma che saranno complessivamente passi più adeguati alla realtà quale concretamente si presenterà a noi.

La seconda osservazione riguarda il fenomeno di fronte a cui ci troviamo dal punto di vista regolamentare. Innanzitutto sono sufficienti 60 giorni (30 alla Camera e 30 al Senato, più o meno) per un disegno di legge della complessità e della mole di quello di fronte a cui ci troviamo? Credo che non bastino. Credo che dovremmo cominciare a pensare a portare a 90 giorni questa disponibilità di tempo. Intanto il regolamento del Senato ci ha dato un certo vincolo lasciando una maggiore quantità di giorni a disposizione dell'altra Camera, che non ha reciprocato. Se abbiamo dovuto approvare in due giorni un testo che probabilmente avrebbe beneficiato di qualche miglioramento, dobbiamo anche considerare il fatto che, se lo avessimo modificato, lo avremmo fatto decadere, perchè il Senato non avrebbe avuto il tempo di votarlo prima della scadenza, nè la Camera di recepire le modificazioni del nostro ramo del Parlamento, tenuto anche conto che alla Camera c'è stata una minore buona volontà rispetto a quella riscontrata al Senato.

Quindi il problema del decreto-legge si è riproposto in pieno con questo esempio. Effettivamente ci si domanda perchè una legge di questa complessità e di questa mole non sia stata licenziata con un sistema diverso dal quello del decreto-legge. Inoltre noi abbiamo parlato molto in questa sede di esempio europeo, ma non abbiamo fatto il minimo riferimento ai regolamenti o alle leggi in vigore negli altri grandi e piccoli paesi europei, alcuni dei quali, come, ad esempio, la Francia, hanno una mole di immigrati infinitamente maggiore di quella che abbiamo noi e tra quegli immigrati circa un milione - forse un milione e mezzo - sono di origine italiana.

Ebbene, non solo non abbiamo considerato minimamente quello che è stato regolamentato in Francia, in Germania, in Inghilterra e magari anche in Spagna, ma non abbiamo minimamente pensato che la Comunità europea dovesse essere sollecitata ad affrontare il problema in modo globale per tutta la Comunità; dobbiamo evitare di restare con leggi che dovremo necessariamente modificare quando sarà varata una legge europea.

Queste sono le considerazioni critiche che mi sento in dovere di fare. Con tutto ciò, questa legge rappresenta un passo in avanti e non deve dar luogo a paure indebite; questa legge è umanamente giusta in molte delle sue disposizioni e perciò noi volentieri la voteremo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra, e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissociazione dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non voterò la conversione in legge del decreto in discussione

non già perchè lo consideri «qualcosa che basta per il plenilunio», come l'ha definito l'eurodeputato Ripa di Meana. Anzi, in questa particolare circostanza, non posso far altro che plaudire all'azione del Governo che con grande sensibilità, tempestività e solerzia, ha tentato di dare una risposta concreta ad un problema reale e molto grave che non può non toccare le nostre coscienze.

Non voterò perchè così facendo posso porre all'attenzione del Governo e del Senato almeno tre problemi nazionali che da oltre due anni insieme ad altri colleghi ho cercato ripetutamente ma vanamente di far considerare. Mi riferisco agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, che, alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, avevano avuto liquidate le loro spettanze dalle commissioni provinciali di assistenza e beneficenza delle prefetture e che, in base ai contenuti dell'articolo 1 della legge n. 93 del 1988, hanno diritto alla pensione di invalidità civile, che però l'INPS non concede perchè il Governo non ha ancora trasferito i fondi necessari per dare corretta attuazione a quella legge.

Ancora la settimana scorsa, rispondendo ad un'interpellanza del Gruppo della Democrazia cristiana, il rappresentante del Governo, pur riconoscendo il diritto maturato da 170.000 cittadini italiani ultrasessantacinquenni che da anni attendono la liquidazione di spettanze dovute, non ha dato alcuna garanzia, limitandosi ancora una volta a fornire imprecise e generiche assicurazioni circa il reperimento dei fondi necessari per definire questa incredibile vertenza. È stata tanto insoddisfacente la risposta del Governo, che da parte di una settantina di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari, è stata presentata una mozione con la quale si impegna il Governo a risolvere positivamente la mortificante controversia che vede degli anziani cittadini italiani, per di più riconosciuti invalidi civili, ricorrere alla magistratura del lavoro per ottenere il soddisfacimento di diritti sanciti da una legge dello Stato.

Mi riferisco ancora a questa categoria, definita «protetta» in forza della nostra legislazione, che, quasi per una incomprensibile e sconcertante «congiura di palazzo», dall'agosto dello scorso anno vive in una condizione di incredibile assurdità, per colpa di una contorta decisione governativa. Infatti, oltre due milioni di cittadini italiani sono in attesa di essere sottoposti alla prescritta visita per il riconoscimento dell'invalidità civile, ma le procedure sono ferme, paralizzate da commissioni assurdamente istituite su proposta dell'allora Ministro del tesoro. Queste commissioni, al di là della buona volontà manifestata recentemente dall'onorevole Bubbico, non solo non hanno fin qui funzionato, ma, così come sono state concepite dal Tesoro, non funzioneranno probabilmente mai. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

BARCA. Signor Presidente, questo non c'entra niente.

AZZARETTI. Basta accertare e vivere queste realtà periferiche per constatarne la drammatica irrazionalità.

Infine desidero ricordare l'emblematica vicenda delle 30 piccole aziende italiane «taglieggiate» dal Governo nigeriano e non tutelate dal Governo italiano, per le quali, insieme ai colleghi Angeloni, Meriggi ed

altri, dal dicembre 1987, con interpellanze e con la presentazione del disegno di legge n. 969, comunicato alla Presidenza il 7 aprile 1988, abbiamo chiesto al Governo un concreto interessamento per salvaguardare i 2.500 posti di lavoro...

PRESIDENTE. Tutto ciò è fuori tema, senatore Azzaretti.

AZZARETTI. ...pregiudicati dall'abuso compiuto dal Governo della Repubblica federale di Nigeria...

PRESIDENTE. Va bene, ma è un'altra cosa!

AZZARETTI. ...di bloccare nelle banche locali i pagamenti effettuati da clienti nigeriani.

Se è vero, come è vero, che è doveroso ed urgente regolamentare la delicata materia che il decreto-legge in discussione pone alla nostra attenzione... (*Brusio in Aula*).

PASQUINO. Presidente, gli tolga la parola.

AZZARETTI. ...anche per i risvolti umani, anzi umanitari e sociali che contiene, credo che ancor più doveroso e prioritario sia l'obbligo del Governo e del Parlamento nazionale di soddisfare gli impegni già assunti e riconosciuti con l'apposita legge, la legge n. 93 del 1988; di agevolare la povera gente che ha soltanto la pretesa, giusta e sacrosanta... (*Generali proteste*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Azzaretti, ma questa non è una dichiarazione di voto.

AZZARETTI. ...di accedere a diritti previsti da norme precise e specifiche, di aiutare 2.500 lavoratori che hanno sempre compiuto il loro dovere, a mantenere il loro posto di lavoro, con un impegno economico assolutamente trascurabile.

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, mi affido alla sua comprensione. Lei ha esaurito il tempo a disposizione e comunque sta parlando di materie che sono anche al di là di questa legge.

AZZARETTI. Sono d'accordo, Presidente, ma questa è una delle poche occasioni... E poi qui dentro oggi hanno parlato tutti di tutto, salvo che di quello di cui si doveva parlare.

PRESIDENTE. Non è un buon esempio, quello a cui si richiama.

AZZARETTI. Quindi concludo, anche se dò fastidio a qualcuno che è molto più sensibile per altri problemi che non per questi. Aggiungo che si tratta di concittadini, per chi non l'avesse capito, cioè di cittadini italiani che, in quanto tali, dovrebbero preoccupare il Governo ed il Parlamento almeno quanto gli extracomunitari. Dal momento che questa doverosa sensibilità, almeno finora, non c'è stata, non per

tranquillizzare la mia coscienza, ma per richiamare la necessaria attenzione su queste delicate questioni poste, nella speranza che non ricadano...

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, la richiamo per l'ultima volta; la prego di dare termine alla sua dichiarazione di voto che è uscita dall'argomento.

AZZARETTI. ...nel cimitero delle buone intenzioni mancate, non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Elezione del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1163.

Ricordo che le dichiarazioni di voto hanno avuto luogo nella seduta di giovedì 8 febbraio.

Resta da procedere alla votazione finale che, riguardando il provvedimento materia elettorale, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, verrà effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1163, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bossi, Bozzello Verole, Butini,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Casoli, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò, Elia, Emo Capodilista, Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Agradi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti, Ianni, Ianniello, Imposimato, Innamorato, Kessler, Lauria, Leonardi, Lombardi, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Mora, Muratore, Murmura, Natali, Nepi, Neri, Nieddu, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pontone, Postal, Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Sirtori, Spitella, Tagliamonte, Tani, Toth, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone, Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Arfè,
Bertoldi,
Giustinelli,
Lama,
Pollice,
Tedesco Tatò.

Si astengono i senatori:

Malagodi.

Sono in congedo i senatori:

Acquarone, Azzarà, Bo, Busseti, Cardinale, Covello, Evangelisti, Fontana Walter, Garofalo, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Pulli, Ranalli, Scivoletto, Vecchiotti, Zecchino.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1163 composto del solo articolo 1.

Senatori votanti	158
Maggioranza	80

Favorevoli	151
Contrari	6
Astenuti	1

Il Senato approva.

(*Applausi dal centro*).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 17,45*).

Allegato alla seduta n. 352**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 27 febbraio 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BOATO. - «Interventi d'urgenza a tutela dell'inquinamento atmosferico» (2116);

BOATO. - «Modifica dell'articolo 842 del codice civile» (2117);

BOATO. - «Abrogazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nuove norme per la prevenzione dei maltrattamenti agli animali» (2118);

BOATO. - «Modifica della denominazione della "Università statale di Udine" in "Università statale del Friuli"» (2119);

BOATO. - «Norme igieniche per la vendita e la somministrazione del pane ed altri alimenti non pre-confezionati» (2120);

BOATO. - «Attribuzione agli Istituti e dipartimenti di farmacologia del compito dell'aggiornamento farmacologico dei medici, nel periodo successivo alla laurea, e norme per la raccolta da parte dei medici dei dati attinenti al monitoraggio dei farmaci» (2121);

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e POLLICE. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione» (2122);

BOATO. - «Divieto di installazione di piattaforme petrolifere» (2123);

BOATO. - «Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici» (2124);

BOATO. - «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata» (2125);

BOATO. - «Disposizioni sulla gratuità dei giudizi per danni ambientali» (2126);

BOATO. - «Norme sulle acque minerali» (2127);

BOATO. - «Norme in materia di inquinamento acustico» (2128);

BOATO. - «Norme per una maggiore sicurezza nelle fabbriche ad alto rischio» (2129);

BOATO. - «Modificazione della legge 13 agosto 1980, n. 454, riguardante l'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili e militari in provincia di Bolzano» (2130);

BOATO. - «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (2131);

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e POLLICE. - «Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici» (2132).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (2103) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCIA ed altri. - «Ordinamento della Croce Rossa» (2089), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

IMPOSIMATO. - «Nuove norme per la prevenzione dei sequestri di persona a scopo di estorsione» (2110), previo parere della 1ª Commissione.